

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 28

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 22 aprile 1993)

INDICE

| | | | |
|---|----------|--|----------|
| ANDREOTTI: sui viaggi effettuati dall'interrogante negli anni 1979 e 1980 nella Sicilia occidentale e centrale (4-03006) (risp. FAB- BRI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) | Pag. 785 | CARLOTTO: sul problema dei docenti che hanno prestato servizio nelle scuole legal- mente riconosciute (4-01310) (risp. JERVO- LINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istru- zione</i>) | Pag. 793 |
| ANGELONI: sul provvedimento di chiusura della prima classe della scuola elementare del plesso di Conce, circolo didattico di Arcevia (Ancona) (4-02390) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | 786 | sulla situazione di soprannumerarietà di molti docenti di educazione tecnica nella scuola media (4-01536) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | 796 |
| BISCARDI: sull'archivio Savoia (4-02443) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e am- bientali</i>) | 788 | DANIELI: sul disservizio nei collegamenti tra il comune di Cologna Veneta (Verona) e il ca- poluogo (4-01051) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) | 801 |
| BOFFARDI ed altri: sul rispetto delle leggi in materia di superamento delle barriere archi- tettoniche nell'ambito dell'Expo '92 di Ge- nova (4-00123) (risp. BOMPIANI, <i>ministro senza portafoglio per gli affari sociali</i>) | 788 | sul fenomeno dell'alcoolismo (4-01156) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sa- nità</i>) | 802 |
| CANDIOTO: sui gravi disservizi che si manife- stano nei collegamenti tra la Sicilia e Roma (4-00791) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) | 789 | sull'eventualità di una chiusura dell'Officina grandi riparazioni di Verona (4-01649) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) | 803 |
| CAPPUZZO: sulle proteste di talune amministra- zioni comunali contro l'istituto del «soggior- no obbligato» di pregiudicati affiliati ad orga- nizzazioni di stampo mafioso (4-00074) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 791 | DIONISI, LOPEZ: sui lavori di completamento del complesso ospedaliero del Nuovo San- t'Andrea di Roma (4-01343) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>) | 803 |
| | | FERRARA Vito ed altri: sul decreto del Presi- dente della Repubblica di nomina del signor | |

22 APRILE 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 28

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Monesi a presidente dell'ENAP (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici) (4-01791) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | Pag. 805 | PISTOIA: sui motivi della mancata attuazione del decreto ministeriale n. 274 del 12 settembre 1991 (4-01622) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | Pag. 811 |
| GIANOTTI: sulla carenza dell'organico dei magistrati presso il tribunale di Vercelli (4-00101) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 807 | PREIONI: sull'esposto presentato alla procura della Repubblica di Lecco dagli abitanti di Mandello del Lario (Como) (4-00562) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 819 |
| LEONI: sui disservizi di alcuni uffici del Ministero dei trasporti (4-00823) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) | 808 | sulla richiesta di dotazione di computer da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Verbania (4-01366) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 820 |
| LORETO: sulla mancata attivazione della corsa giornaliera Metaponto-Castellaneta-Roma (4-01902) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) | 810 | sulla pubblicità delle Ferrovie dello Stato comparsa nel periodico «Il Duemila» (4-01711) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) | 821 |
| LORETO, NOCCHI: sulla situazione di soprannumerarietà di molti docenti di educazione tecnica nella scuola media (4-01379) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | 800 | sulla necessità di assumere cancellieri, aiutanti di cancelleria e ufficiali giudiziari (4-01795) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 822 |
| MESORACA ed altri: sulla mancata attuazione del decreto ministeriale n. 274 del 12 settembre 1991 (4-01505) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | 811 | PROCACCI: sul fenomeno dell'aborto clandestino, in particolare nella regione Campania (4-00635) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>) | 829 |
| MOLINARI, MAISANO GRASSI: sul decreto del Presidente della Repubblica di nomina del signor Monesi a presidente dell'ENAP (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici) (4-01793) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 806 | ROVEDA: sulla protesta effettuata da un docente presso l'istituto «Mapelli» di Monza (4-02096) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | 831 |
| MOLTISANTI: sul soggiorno obbligato di Michele Midolo nel comune di Pachino (Siracusa) (4-00790) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 813 | SERENA: sulla grave situazione debitoria che affligge le aziende di trasporto pubblico del Veneto (4-00275) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) | 832 |
| OTTAVIANI: sulla realizzazione di un sistema informativo presso la USL n. 25 di Verona (4-00621) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>) | 814 | sull'opportunità di una totale e definitiva abolizione di enti inutili (4-00625) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i>) | 833 |
| sui gravissimi disagi in cui si dibatte l'istituto professionale per l'agricoltura di Caldiero (Verona) (4-02115) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | 816 | sull'elargizione di 300 miliardi per i prossimi tre anni a diversi quotidiani di partito (4-01782) (risp. FABBRI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) | 836 |
| PELELLA: sul riconoscimento della Fondazione evangelica Villa Betania di Napoli quale ospedale generale di zona (4-01508) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>) | 817 | SPECCHIA: sull'opportunità di avviare una ispezione per accertare se nella provincia di Brindisi l'istituzione nella scuola elementare dei moduli con rientro pomeridiano sia avvenuta nel rispetto delle leggi e delle circolari (4-01796) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | 837 |
| | | SPERONI: sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, concernente la concessione ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo di un numero annuo massimo di 40 biglietti aerei (4-00058) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i>) | 838 |

22 APRILE 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 28

| | |
|--|---|
| <p>STEFÀNO: sulle modalità di svolgimento del concorso ad un posto di primario di nefrologia e dialisi presso la USL TA/7 di Manduria (Taranto) (4-01900) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>) Pag. 839</p> | <p>sulla concessione del trattamento pensionistico di ottava categoria al signor Michele Tranchino di Sant'Angelo di Cetraro (Cosenza) (4-02152) (risp. BRUNO, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) Pag. 845</p> |
| <p>TADDEI, NERLI: sulla soppressione del servizio merci a carro nella stazione di San Romano-Montopoli della linea ferroviaria Firenze-Pisa (4-01897) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 841</p> | <p>ZILLI, GUGLIERI: sulla necessità di istituire la classe prima nella scuola media di Ceriana, sezione staccata della scuola media «G. Pascoli» di San Remo (Imperia) (4-02351) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 846</p> |
| <p>TURINI: sull'ipotesi di adibire le isole minori dell'arcipelago toscano a luogo di confino o di carcerazione per mafiosi (4-00583) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 842</p> | <p>ZILLI, PAINI: sulla situazione di estremo disagio venutasi a creare presso il liceo scientifico «G. W. Leibniz» e l'istituto tecnico commerciale di Bormio (Sondrio) a causa dell'assenza prolungata e continua della preside (4-02373) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 847</p> |
| <p>VISIBELLI: sulla situazione degli agenti di polizia penitenziaria dell'isola di Pianosa (4-00842) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 843</p> | |

ANDREOTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e dei trasporti.* - L'interrogante chiede di sapere se risulti agli atti dei competenti Ministeri quanto segue:

1) se nel corso dell'anno 1980 l'interrogante sia mai comunque transitato o abbia fatto scalo all'aeroporto di Trapani, sia nel lato civile che in quello militare;

2) se nel 1979 l'interrogante abbia transitato all'aeroporto di Palermo, nei giorni 7 giugno pomeriggio, ripartendo all'indomani mattina, e 28 settembre (insieme al nuovo Presidente del Consiglio, onorevole Cossiga) in occasione del Convegno ciceroniano, giungendo nel pomeriggio e ripartendo per Roma dopo la mezzanotte (per esattezza alle ore 0,15);

3) se dai telegrammi della prefettura risultino in dettaglio i programmi dell'interrogante nei giorni suddetti (nel primo con pernottamento in prefettura);

4) se risulti che sono stati questi due gli unici viaggi dell'interrogante nell'anno 1979 nella Sicilia occidentale e centrale, ai quali si aggiunge un'andata a Messina e Milazzo, nel luglio, per il matrimonio del figlio del sindaco di Messina.

(4-03006)

(20 aprile 1993)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di notizie fornite dai Ministeri dell'interno, della difesa e dei trasporti, nonché dalla documentazione agli atti di questa Presidenza, si comunica quanto segue:

1) dall'elenco dei voli privati e taxi transitati all'aeroporto civile di Trapani nell'anno 1980 non è possibile conoscere i nominativi dei passeggeri in quanto gli stessi non vengono comunicati all'ufficio controllo traffico. La base militare aerea di Birgi non ha evidenziato alcuna conferma dell'avvenuto passaggio, su di essa, dell'onorevole interrogante nell'anno 1980;

2) il giorno 7 giugno 1979 l'onorevole interrogante è arrivato a Palermo - Punta Raisi con velivolo militare DC 9 alle ore 17,15. Dalle ore 19 alle ore 20,15 ha tenuto un comizio all'interno del cinema Nazionale, come risulta dalla documentazione a suo tempo inviata dalla prefettura di Palermo. Alle ore 21 ha avuto un incontro conviviale con gli esponenti politici locali presso l'hotel Zagarella di Santa Flavia; successivamente, presso la sede locale del quotidiano «Giornale di Sicilia», ha rilasciato una intervista. Dopo il pernottamento avvenuto in prefettura, è ripartito il giorno 8 giugno alle ore 8,35 con aereo speciale dall'aeroporto di Punta Raisi;

3) il giorno 28 settembre 1979, alle ore 16,15, è giunto all'aeroporto di Palermo - Punta Raisi con velivolo militare DC 9 il Presidente del Consiglio *pro tempore* onorevole Cossiga, accompagnato dall'onore-

vole interrogante e dal Ministro della marina mercantile onorevole Evangelisti. Come risulta dalla documentazione a suo tempo inviata dalla prefettura di Palermo, dalle ore 17,30 alle ore 19, con il presidente Cossiga, l'onorevole interrogante ha presenziato, presso il locale Ateneo, alla cerimonia dell'inaugurazione del Convegno di studi ciceroniani. Al termine della cerimonia l'onorevole interrogante è intervenuto ad una riunione di partito presso l'hotel Villa Igiea, alle ore 22 circa, unitamente al presidente Cossiga e al ministro Evangelisti, ha partecipato ad una cena privata offerta dal presidente della regione e alle ore 0,15 del 29 settembre è ripartito con lo stesso aereo per Roma;

4) dal registro degli atti di matrimonio di Milazzo risulta che l'onorevole interrogante è stato testimone alle nozze di Grazia Merlino, figlia dell'onorevole Giuseppe Merlino, ex sindaco di Messina, che ha contratto matrimonio in quella città, presso la chiesa di San Francesco di Paola, in data 7 luglio 1980, con Domenico Maiolino. Dopo la cerimonia, l'onorevole interrogante ha preso alloggio, unitamente a sua moglie, presso l'albergo Riviera di Milazzo dove si è trattenuto per circa 8 giorni, come risulta dalla documentazione inviata dalla prefettura di Messina. Le prefetture di Enna, Ragusa, Agrigento e Caltanissetta hanno comunicato che non risulta la presenza dell'onorevole interrogante nelle province indicate nell'anno 1979.

Si fa presente, infine, che i dati innanzi riportati possono essere suscettibili di integrazioni o precisazioni a seguito di una più approfondita indagine che richiederebbe tempi più adeguati.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

FABBRI

(22 aprile 1993)

ANGELONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nella scuola elementare del plesso di Conce, circolo didattico di Arcevia (Ancona), non è stata autorizzata, per l'anno scolastico 1993-94, la classe prima, alla quale si sarebbero iscritti 7 alunni, tra cui un portatore di *handicap*; il plesso, in totale, avrebbe avuto il prossimo anno scolastico 43 alunni divisi come segue: classe seconda 6, classe terza 10, classe quarta 8, classe quinta 12;

che essa è l'unica scuola del circolo che funziona con l'organizzazione a modulo (in tutti gli altri plessi c'è il tempo pieno); in essa confluiscono gli alunni della frazione San Giovanni Battista e di Conce e anche diversi alunni di altre frazioni e contrade (Montale, Avacelli, San Ginesio, Magnadorsa, Costa) ed alunni di altre zone le cui famiglie hanno optato per questo modello scolastico;

che la scuola, la cui struttura edilizia è ottimale, è ubicata in una zona centrale del comune, in espansione edilizia ed in crescita demografica, facilmente raggiungibile dal centro urbano e dalle altre frazioni anche con bus di linea,

l'interrogante chiede di conoscere:

sulla base di quali criteri sia stato deciso il provvedimento di chiusura della prima classe della scuola elementare del plesso di Conce, circolo didattico di Arcevia;

perchè tale provvedimento sia stato inviato durante e non a preiscrizioni ultimate;

se, ad avviso del Ministro in indirizzo, la suddetta chiusura non si configuri come illegittima.

(4-02390)

(16 febbraio 1993)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il provveditore agli studi di Ancona, competente al riguardo, ha precisato che la situazione del plesso della scuola elementare di Conce, dipendente dal circolo didattico di Arcevia, è stata ampiamente approfondita e discussa, anche negli anni passati, con gli amministratori locali i quali hanno preso atto del continuo decremento demografico della popolazione scolastica e, conseguentemente, della necessità di operare con gradualità il ridimensionamento dei bacini d'utenza.

Sono stati disposti anche accertamenti ispettivi presso il succitato plesso che hanno confermato l'esigenza di razionalizzare il servizio scolastico presso il circolo didattico in parola.

In sede di determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1993-94, pertanto, il provveditore agli studi sulla base delle previsioni numeriche, formulate dai capi d'istituto, ha ritenuto di non istituire la prima classe presso la scuola elementare di Conce.

Alla data di scadenza delle preiscrizioni dette previsioni sono state confermate in quanto soltanto 7 allievi, peraltro non appartenenti al bacino d'utenza interessato, hanno presentato domanda di preiscrizione.

Il provveditore agli studi ha anche fatto presente che il plesso più vicino alla sede di Conce è Arcevia C.U., che dista appena 2,5 chilometri, ove sono preiscritti alla prima classe 10 allievi, ed ha precisato inoltre che l'amministrazione comunale, cosciente della necessità di ridisegnare i bacini di utenza, è orientata a concentrare nel succitato plesso - assicurando un servizio di trasporto adeguato - gli allievi di Conce, creando in tal modo un'unica sezione di 17-18 allievi.

Il medesimo provveditore ha, tuttavia, assicurato che, qualora in sede di effettiva iscrizione dovessero intervenire delle variazioni numeriche tali da giustificare un cambiamento consistente delle previsioni, non mancherà di rivedere le decisioni assunte.

Il Ministro della pubblica istruzione

JERVOLINO RUSSO

(13 aprile 1993)

BISCARDI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere:

a) se risponda al vero che l'archivio Savoia, recentemente consegnato dagli eredi della monarchia, risulti molto incompleto, soprattutto per la parte relativa agli avvenimenti del Novecento;

b) quali iniziative si intenda esplicitare per recuperare la parte non consegnata;

c) quali provvedimenti si vorrà assumere per garantire la più larga fruizione del materiale da parte degli studiosi.

(4-02443)

(18 febbraio 1993)

RISPOSTA. - A tutt'oggi sono state consegnate allo Stato solo 88 delle 217 cartelle dell'archivio Savoia, individuate nel maggio 1983 dall'apposita commissione istituita secondo la volontà testamentaria del defunto Umberto di Savoia.

In particolare, non risulta consegnata la documentazione relativa a Umberto II e, più in generale, al XX secolo. Di tale incompletezza è stata fatta menzione nel verbale di consegna, che peraltro non è stato firmato dalla principessa Maria Gabriella, poichè voleva prima consultare i fratelli.

Poichè la principessa non ha fatto saper più nulla, in data 5 marzo 1993 le è stata inviata una lettera con la quale si è data informazione dell'avvenuto trasferimento presso l'archivio di Stato di Torino delle 88 cartelle in possesso dell'amministrazione e si è richiesto il completamento del legato.

Si assicura infine che la consultabilità dell'archivio di cui trattasi sarà assicurata nel rispetto degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(20 aprile 1993)

BOFFARDI, DIONISI, GRASSANI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Premesso:

che si è aperta a Genova l'Expo '92 e che questa manifestazione si propone di attirare milioni di cittadini dall'Italia e dal mondo;

che tale manifestazione si svolge in gran parte nell'ambito portuale attraverso la ristrutturazione e il riuso di edifici e spazi originariamente destinati all'attività marittimo-portuale e che tali strutture resteranno, anche dopo l'Expo, al servizio delle attività culturali della città;

che per quanto sopra occorre garantire la piena e continua funzione di detti edifici e spazi anche da parte dei portatori di *handicap*, gli interroganti chiedono di sapere se le leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche siano state soddisfatte pienamente nell'ambito dell'Expo '92 di Genova.

(4-00123)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - In merito alla questione illustrata dagli onorevoli interroganti, questo Dipartimento ha chiesto notizie alla prefettura di Genova che, con nota del 10 febbraio 1992, protocollo n. 2368, ha riferito quanto segue:

«Le opere realizzate per l'Esposizione internazionale di Genova sono state approvate seguendo le procedure di conferenza dei servizi delle amministrazioni e degli enti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge n. 205 del 1989.

In particolare la conferenza dei servizi, recependo una variante al progetto iniziale, ha imposto, in aggiunta a quanto già previsto in materia di barriere architettoniche, quanto indicato dal servizio edilizia privata, commissione barriere architettoniche.

La commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, competente anche a verificare il rispetto della normativa in merito alle barriere architettoniche, con verbale del 14 maggio 1992, ha espresso parere favorevole allo svolgimento dell'esposizione, nulla rilevando in merito ad inottemperanze riguardanti il rispetto delle sopraccitate norme».

Da quanto precede risulta, dunque, che le disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche sono state pienamente osservate.

Per quanto di competenza, si assicura il massimo impegno di questo Dipartimento affinché, anche in altre circostanze, sia garantita l'effettiva applicazione della legge n. 13 del 1989 e dell'articolo 24 della legge n. 104 del 1992 e siano assunte nuove iniziative che, nell'ambito delle finalità dalle citate leggi previste, rafforzino la tutela dei soggetti handicappati.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali
BOMPIANI

(8 aprile 1993)

CANDIOTO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere se sia a conoscenza dei gravi disservizi che si manifestano molto spesso nei collegamenti tra la Sicilia e Roma, peraltro più volte segnalati anche nel passato. Spesso consistenti ritardi disturbano i viaggiatori che talvolta perdono le coincidenze con voli nazionali e, quel che è peggio, anche internazionali e che talora con grave pregiudizio debbono rinviare importanti appuntamenti di affari e di lavoro.

Il grande afflusso di turisti, anche dall'estero, come al solito non è per nulla previsto, con la conseguenza di ritardi, di impossibilitata partenza e con commenti poco lusinghieri e spesso offensivi che si devono subire.

Bisogna poi far rilevare il pesantissimo prezzo dei biglietti che invece per altre regioni (come la Sardegna) è notevolmente inferiore. Si chiede inoltre quale sia l'incomprensibile motivo della soppressione

del volo Meridiana per Palermo delle ore 14,55 che copriva un orario intermedio tra i voli ATI.

Si chiede inoltre di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza che il volo in partenza da Palermo alle ore 16,20 di martedì 28 luglio 1992, dopo oltre mezz'ora di attesa (con l'aereo che era diventato un forno e i boccheggianti passeggeri costretti a lasciare l'aeromobile), è stato annullato perchè nell'aereo proveniente da Pantelleria si era completamente guastato l'impianto di raffreddamento ed i passeggeri sono arrivati a Roma alle ore 20 circa con oltre tre ore di ritardo;

se non ritenga opportuno un suo autorevole intervento sui dirigenti dell'ATI perchè finisca una buona volta questo stato di cose.

E non si dica che sono i soliti piagnistei dei meridionali perchè questi sono fatti. Ci si chiede infatti quando finirà il monopolio dell'aria.

(4-00791)

(5 agosto 1992)

RISPOSTA. - Si rappresenta che la puntualità registrata dal novembre 1991 al gennaio 1993 nei collegamenti dalla Sicilia per Roma è stata mediamente dell'86 per cento, mentre per i servizi internazionali è stata in media dell'85 per cento.

Al riguardo si evidenzia che nella politica seguita dal gruppo Alitalia la puntualità dei servizi è seconda solo alla sicurezza. A questo scopo sono stati istituiti, in seno al citato gruppo Alitalia, punti di osservazione con il compito di individuare e proporre soluzioni per rimuovere le cause di ritardo; ciò consente di ottenere risultati superiori alla media dei vettori europei.

Per quanto riguarda il traffico turistico, si fa rilevare che, ogni volta che si manifesta una domanda di trasporto a prezzi remunerativi, le compagnie provvedono ad intensificare i collegamenti.

Infatti, durante il periodo giugno-settembre, il gruppo Alitalia ha inserito, o ampliato nel numero di frequenze, diversi servizi, con lo scopo specifico di servire la clientela turistica. Tra questi servizi si ricordano: Roma-Lampedusa e viceversa; Roma-Pantelleria e viceversa; Roma-Trapani e viceversa; Catania-Torino e viceversa; Palermo-Torino e viceversa; Milano-Pantelleria e viceversa; Milano-Trapani e viceversa; Roma-Palermo e viceversa.

Le tariffe praticate sui voli con origine o destinazione in Sicilia sono in linea con quelle praticate per le altre regioni.

Con riguardo, poi, agli sconti praticati in favore dei residenti della regione Sardegna, è stato avviato il processo di riallineamento alle tariffe ordinarie. Comunque, esistono tariffe agevolate, valide per tutte le destinazioni, che consentono una notevole riduzione del costo del biglietto ordinario.

Il soppresso volo Meridiana per Palermo delle ore 14,55 è un collegamento operato in subconcessione dall'ATI e si trova compreso tra altri due collegamenti operati dall'ATI medesima.

La società Meridiana ha ritenuto di modificare l'orario, sia per la scarsità di domanda, sia per assicurare un ulteriore collegamento in una fascia oraria notoriamente di picco.

Si rappresenta, infine, che il disservizio verificatosi il giorno 28 luglio 1992 è stato causato da un'avaria dell'impianto di condizionamento dell'aeromobile I-DAVS, programmato per il volo BM 121 Palermo-Roma.

Al riguardo si sottolinea che tale avaria non poteva essere in alcun modo prevedibile. Dopo un tentativo di riparare il guasto, con i passeggeri a bordo, veniva disposta l'effettuazione del servizio con il primo aereo disponibile sull'aeroporto di Palermo. Il volo veniva in effetti operato con l'aereo I-DAVV che, giunto allo scalo di Palermo alle ore 17,40, ripartiva dopo i tempi tecnici necessari alle operazioni di assistenza. Il servizio BM 121 Palermo-Roma, quindi, non è stato cancellato.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(16 aprile 1993)

CAPPUZZO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella passata legislatura, con altra interrogazione (4-07305, del 26 novembre 1991), rimasta senza risposta, lo scrivente si era reso interprete delle legittime istanze di talune amministrazioni comunali delle Madonie che avevano elevato vibranti proteste contro la decisione di trasferire in zona, in «soggiorno obbligato», pregiudicati affiliati ad organizzazioni di stampo mafioso;

che, in tale sede, si erano espresse fondate riserve sulla validità dell'istituto del «soggiorno obbligato», mentre si era sottolineato il pericolo di possibile diffusione di attività malavitose in aree rimaste finora indenni;

che, sempre in tale sede, si era additato all'ammirazione della comunità nazionale l'atteggiamento delle amministrazioni interessate e dei cittadini tutti, atteggiamento che dava un significato concreto alla auspicata affermazione di una «cultura della legalità» che sia premessa di una più efficace lotta contro la criminalità organizzata;

considerato:

che, a dispetto di tante assicurazioni nel frattempo intervenute, nessun passo è stato compiuto per l'abbandono di un istituto - quello del «soggiorno obbligato» - ormai superato dai tempi e che, al contrario, nuovi provvedimenti sono stati adottati dalla magistratura, frustrando le legittime aspettative della gente, che vuole vedere tutelato il suo «diritto alla sicurezza» ed intende affermare la sua volontà di partecipare attivamente alla lotta contro la criminalità, difendendo le condizioni di pacifica convivenza delle comunità di appartenenza;

che, a conferma di tale colpevole disattenzione, proprio nei giorni scorsi è stato destinato al «soggiorno obbligato» nell'area di

Gangi - sempre nelle Madonie - un pregiudicato, che la comunità locale non vuole ospitare;

che la protesta - della quale, con apprezzabile sensibilità, si è resa interprete l'amministrazione comunale - ha assunto le dimensioni di un coinvolgimento corale di tutta la popolazione, fermamente decisa a far valere le sue buone ragioni;

che tale ulteriore dimostrazione di senso civico - altamente commendevole per quello che rappresenta in fatto di evoluzione del costume e di affermazione dei più alti valori di partecipazione democratica - non può non trovare una pronta, adeguata risposta da parte del Governo,

si chiede di conoscere:

perchè, a dispetto di così numerosi interventi, si intenda persistere, con tanta diligenza, nell'adozione di un provvedimento inutile e dannoso;

perchè, a fronte di tante richieste motivate, non si valutino le incidenze negative sotto il profilo della diffusione del crimine, della sicurezza e dell'ordine pubblico, finendo con il favorire proprio quello che si intende evitare, cioè la diffusione del crimine e l'inquinamento di aree finora rimaste estranee al fenomeno mafioso.

Si sottolinea, infine, l'urgenza di risolvere positivamente ed entro breve tempo il caso che interessa la comunità di Gangi, alla quale va l'ammirata solidarietà di quanti credono in uno Stato efficiente, che sappia garantire sicurezza e giustizia.

(4-00074)

(7 maggio 1992)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, in effetti, nel corso del 1991, durante la fase di attuazione dei trasferimenti dei sorvegliati speciali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 1991, si sono verificate numerose e vivaci proteste da parte delle amministrazioni e delle popolazioni dei comuni interessati, dando luogo a dimissioni di amministratori, manifestazioni di piazza, scioperi e costituzione di comitati civici.

Tale situazione è stata più volte esaminata dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e dalla conferenza interprovinciale delle autorità di pubblica sicurezza della Sicilia occidentale, pervenendosi all'individuazione di concrete iniziative per consentire comunque l'esecuzione delle misure, nonchè la formulazione di serie proposte per eliminare gli inconvenienti riscontrati, anche con opportune modifiche legislative.

Per quanto specificamente attiene alla situazione determinatasi nel comune di Gangi a seguito dell'invio in quel centro del soggiornante obbligato Ruggero Vernengo, il malcontento suscitato nella popolazione dalla presenza dello stesso si è concretato, tra l'altro, nella costituzione di un comitato cittadino, con l'obiettivo di intraprendere tutte le possibili iniziative per ottenere la revoca del provvedimento.

In merito a tale assegnazione, disposta dal tribunale di Palermo in data 23 aprile 1992, si evidenzia che motivi di opportunità hanno consigliato l'allontanamento del Vernengo dal luogo di originaria residenza ove abitano tutti i suoi stretti congiunti, sospettati di collegamento con l'organizzazione criminale-mafiosa facente capo a Pietro Vernengo.

Si evidenzia, altresì, che nel caso di specie si è fatta puntuale applicazione dei criteri previsti dal decreto del Ministero dell'interno in data 13 febbraio 1992 e che, onde attenuare i timori della popolazione di Gangi circa il pericolo di un incremento della criminalità nel detto centro, il prefetto di Palermo ha richiesto l'intensificazione dell'attività di vigilanza svolta nella zona dall'Arma dei carabinieri, segnalando altresì l'opportunità di un aumento dell'organico impiegato nei relativi servizi.

Va poi rilevato che le valutazioni e le conseguenti decisioni relative alla scelta del comune, ritenuto nel caso concreto idoneo alla esecuzione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato, rientrano nel potere discrezionale dell'autorità giudiziaria e si sottraggono ad ogni sindacato che non sia quello consentito dai normali mezzi di impugnazione previsti dalla legge. La revoca o modifica del provvedimento applicativo delle misure di prevenzione può avvenire, inoltre, solo su richiesta della parte interessata.

Si rappresenta infine che la legge n.356 del 1992, di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992, ha limitato le ipotesi di applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale e tale innovazione legislativa consentirà di risolvere o, comunque, limitare gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(16 aprile 1993)

CARLOTTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'articolo 3 della legge 4 luglio 1988, n. 246, escludeva dalla possibilità di accedere ai concorsi riservati per l'abilitazione e per la conseguente immissione nella graduatoria nazionale permanente finalizzata all'immissione nei ruoli del personale della scuola quei docenti che, pure in presenza dei requisiti di servizio previsti, avevano prestato la loro opera di insegnamento in scuole ed istituti legalmente riconosciuti;

che i docenti sopra menzionati avevano pure cumulato quell'esperienza necessaria per poter essere utilmente inseriti nel mondo della scuola e la loro esclusione è avvenuta solo ed esclusivamente sulla base dello *status* giuridico delle scuole dove prestarono il loro servizio;

che la Corte costituzionale con propria pronuncia ha riconosciuto pari dignità ai due tipi di servizio prevedendo l'immissione in ruolo ai sensi della legge n. 270 del 1982;

che i documenti in possesso del titolo di specificazione per l'insegnamento agli alunni handicappati inclusi nelle graduatorie finalizzate all'immissione in ruolo, per effetto della vigente normativa e per la carenza di docenti forniti di tale titolo, vengono immessi in ruolo, nella provincia di Cuneo, con effetto immediato;

che la loro immissione nei ruoli del personale scolastico comporta un vincolo di continuità nell'insegnamento agli alunni handicappati di soli cinque anni, trascorsi i quali i docenti in questione possono ottenere il passaggio dal sostegno all'insegnamento della materia su classi comuni;

che tale soluzione, lungi dal risolvere i problemi del sostegno in via continuativa, crea solo ed esclusivamente una situazione di privilegio per i docenti summenzionati attraverso una immissione in ruolo anticipata,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare appositi provvedimenti per risolvere il problema dei docenti che hanno prestato servizio nelle scuole legalmente riconosciute;

se non ritenga di emettere apposito provvedimento al fine di prevedere un utilizzo sul sostegno dei docenti immessi in ruolo in virtù del titolo di studio specifico per un periodo di tempo tale da essere coerente con le necessità della scuola e comunque da escludere la facoltà di consentire una situazione di privilegio nell'immissione in ruolo per questa specifica categoria di personale.

(4-01310)

(14 ottobre 1992)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che la vigente normativa non ha mancato di offrire agli insegnanti delle scuole ed istituti legalmente riconosciuti la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, attraverso la partecipazione ad una sessione riservata di esami, in conformità di quanto a suo tempo previsto dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di conseguire il collocamento in ruolo mediante l'inclusione nella graduatoria nazionale permanente, ai sensi della legge n. 246 del 4 luglio 1988, è noto che tale beneficio è stato dalla stessa legge riservato soltanto agli insegnanti in possesso di una certa anzianità di servizio maturata in qualità di supplente nelle scuole statali.

Ai fini di cui trattasi il legislatore ha evidentemente considerato che i docenti supplenti nelle scuole statali vengono assunti in base ad apposite graduatorie, che tengono conto degli anni di servizio prestato e di altri titoli di merito, il che non avviene, invece, per gli insegnanti delle scuole non statali, la cui scelta si fonda in sostanza su criteri soggettivi delle singole istituzioni; inoltre le cattedre degli istituti legalmente riconosciuti sono, non di rado, costituite in deroga alle normali classi di concorso e presentano orari di servizio talora diversi rispetto a quelli vigenti nelle scuole statali.

Si ritiene di dovere, ad ogni modo, aggiungere che gli insegnanti non di ruolo, in possesso della prescritta abilitazione ed in attesa dell'immissione in ruolo, a seguito della partecipazione ai concorsi per soli titoli, previsti dal decreto-legge n. 357 del 1989, potranno chiedere la valutazione del servizio prestato in scuole ed istituti legalmente riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento delle relative graduatorie.

A tale proposito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha di recente espresso l'avviso che il servizio testè citato sia valutato in ragione del 50 per cento, anzichè per intero, in considerazione appunto delle diverse modalità di reclutamento degli insegnanti nelle scuole non statali.

In relazione poi al secondo problema posto con l'interrogazione, si osserva che la possibilità di passare dai posti di sostegno all'insegnamento ordinario, solo dopo un quinquennio, è stata prevista dalla normativa vigente, allo scopo di assicurare agli alunni portatori di *handicap* la presenza, con una certa continuità, degli stessi docenti di sostegno.

Il fatto, comunque, che alcuni docenti possano conseguire l'immissione in ruolo in virtù del titolo di specializzazione posseduto non pare discriminante nei confronti di altri docenti, atteso che questi ultimi possono frequentare corsi specifici ed acquisire a loro volta il titolo necessario.

Per quanto concerne, infine, le nomine in ruolo dei docenti in possesso del titolo di specializzazione, si fa presente che nell'accordo siglato con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in materia di trasferimenti e passaggi del personale docente sono state previste modifiche ad alcuni articoli dell'ordinanza ministeriale permanente sulla mobilità che renderanno, tra l'altro, più equo l'ordine delle operazioni nel movimento dei docenti da posti di sostegno a classi di concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(13 aprile 1993)

CARLOTTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che la conversione del decreto-legge n. 323 del 1988 nella legge n. 417 del 1988 ha determinato il riassetto organizzativo delle cattedre di educazione tecnica nella scuola media con conseguente dimezzamento delle cattedre e creazione di un'ampia fascia di soprannumerarietà per la categoria docente interessata;

che l'utilizzo del personale soprannumerario è avvenuto in questi anni anche in presenza del titolo necessario per insegnanti affini nella scuola secondaria di 2 grado, tuttavia con lo svantaggio derivante da un dispositivo in via provvisoria e con cadenza annuale, il che ha determinato spostamenti di sede ed utilizzo ad anno scolastico avviato con i conseguenti, immaginabili risvolti di ritardo e disfunzione nelle scuole;

che la legge di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di

previdenza e di finanza territoriale approvata in via definitiva dal Senato il 22 ottobre 1992, prevede, all'articolo 2, lettera a) «per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante; l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti»;

che la disposizione legislativa di cui al punto precedente risolve il problema di un diverso e più razionale utilizzo del personale in questione prevedendone, dopo i corsi di riconversione, la possibilità di passaggio definitivo ad altro ruolo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per i provvedimenti di competenza, non ritenga, di tener conto:

a) che a tutt'oggi molti docenti titolari di educazione tecnica nella scuola media, sono da un biennio o più utilizzati in insegnamenti diversi da quelli di titolanti per i quali, comunque, sono in possesso dei previsti titoli;

b) che essi hanno acquisito, con l'esperienza diretta di insegnamento e con l'aggiornamento un buon livello di professionalità;

c) che le norme di legge delega dovranno comunque essere tradotte in decreto entro 90 giorni dal 22 ottobre 1992;

d) che nell'anno scolastico 1992-93 si svolgeranno i corsi di formazione per i docenti neo immessi in ruolo;

se non ritenga altresì di consentire ai docenti di educazione tecnica nella scuola media, utilizzati da almeno un biennio in insegnamenti diversi, anche nella scuola secondaria superiore ed in possesso dei titoli richiesti per l'accesso a tali insegnamenti, di partecipare ai corsi di formazione di cui al punto precedente che potrebbero essere equiparati ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 2 della legge delega, in quanto prevedano, comunque, una forma di verifica finale; in tal modo si avrebbe un indubbio risparmio di tempo e di risorse anche economiche.

(4-01536)

(10 novembre 1992)

LORETO, NOCCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che l'articolo 3 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, dispone che le cattedre di educazione tecnica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e che, pertanto, a partire dall'anno scolastico 1989-90, è stato necessario procedere ad una revisione dell'organico di fatto delle cattedre disponibili per l'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media inferiore in conformità delle prescrizioni contenute nelle ordinanze ministeriali 14 luglio 1984, e successive modifiche e integrazioni, 22 giugno 1989, eccetera;

considerato che a seguito di tale revisione è stato registrato un esubero del relativo personale insegnante di circa 16.967 unità (di seguito si riportano i dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione):

**ESUBERO DEL PERSONALE DOCENTE DI EDUCAZIONE TECNICA
PER PROVINCIA**

Dati previsionali del soprannumero al 1 settembre 1989 e riconfermati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1991, n. 63-bis:

| | |
|------------------------------|-----|
| 1 - Agrigento | 151 |
| 2 - Alessandria | 86 |
| 3 - Ancona | 124 |
| 4 - Aosta | - |
| 5 - Arezzo | 84 |
| 6 - Ascoli Piceno | 110 |
| 7 - Asti | 43 |
| 8 - Avellino | 169 |
| 9 - Bari | 530 |
| 10 - Belluno | 56 |
| 11 - Benevento | 155 |
| 12 - Bergamo | 234 |
| 13 - Bologna | 226 |
| 14 - Bolzano | 44 |
| 15 - Brescia | 226 |
| 16 - Brindisi | 133 |
| 17 - Cagliari | 283 |
| 18 - Caltanissetta | 97 |
| 19 - Campobasso | 91 |
| 20 - Caserta | 281 |
| 21 - Cosenza | 339 |
| 22 - Catanzaro | 399 |
| 23 - Chieti | 95 |
| 24 - Como | 204 |
| 25 - Cosenza | 524 |
| 26 - Cremona | 79 |
| 27 - Cuneo | 128 |
| 28 - Enna | 67 |
| 29 - Ferrara | 90 |
| 30 - Firenze | 297 |
| 31 - Foggia | 25 |
| 32 - Forlì | 163 |
| 33 - Frosinone | 149 |
| 34 - Genova | 208 |
| 35 - Gorizia | 35 |
| 36 - Grosseto | 58 |
| 37 - Imperia | 46 |
| 38 - Isernia | 30 |
| 39 - L'Aquila | 85 |
| 40 - La Spezia | 61 |
| 41 - Latina | 170 |
| 42 - Lecce | 293 |
| 43 - Livorno | 94 |
| 44 - Lucca | 107 |
| 45 - Macerata | 72 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| 46 - Mantova | 104 |
| 47 - Massa Carrara | 63 |
| 48 - Matera | 75 |
| 49 - Messina | 187 |
| 50 - Milano | 916 |
| 51 - Modena | 161 |
| 52 - Napoli | 1.018 |
| 53 - Novara | 125 |
| 54 - Nuoro | 89 |
| 55 - Oristano | 45 |
| 56 - Padova | 250 |
| 57 - Palermo | 420 |
| 58 - Parma | 82 |
| 59 - Pavia | 109 |
| 60 - Perugia | 157 |
| 61 - Pesaro-Urbino | 92 |
| 62 - Pescara | 88 |
| 63 - Piacenza | 56 |
| 64 - Pisa | 101 |
| 65 - Pistoia | 71 |
| 66 - Pordenone | 70 |
| 67 - Potenza | 140 |
| 68 - Ragusa | 92 |
| 69 - Ravenna | 80 |
| 70 - Reggio Calabria | 240 |
| 71 - Reggio Emilia | 109 |
| 72 - Rieti | 49 |
| 73 - Roma | 1.200 |
| 74 - Rovigo | 81 |
| 75 - Salerno | 300 |
| 76 - Sassari | 152 |
| 77 - Savona | 67 |
| 78 - Siena | 54 |
| 79 - Siracusa | 150 |
| 80 - Sondrio | 47 |
| 81 - Taranto | 224 |
| 82 - Teramo | 117 |
| 83 - Terni | 60 |
| 84 - Torino | 604 |
| 85 - Trapani | 130 |
| 86 - Trento | 133 |
| 87 - Treviso | 212 |
| 88 - Trieste | 63 |
| 89 - Udine | 122 |
| 90 - Varese | 188 |
| 91 - Venezia | 270 |
| 92 - Vercelli | 82 |
| 93 - Verona | 211 |
| 94 - Vicenza | 219 |
| 95 - Viterbo | 82 |

che per la soluzione dei problemi connessi alla gestione di tale personale in esubero sono state sinora adottate le seguenti soluzioni:

1) ricorso all'istituto della mobilità verso altre amministrazioni in base al decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1989;

2) utilizzazione in insegnamenti affini per i docenti di educazione tecnica forniti di laurea;

3) utilizzazione su posti di operatore tecnologico;

4) utilizzazione su posti di operatore psico-pedagogico;

che in ordine a tali soluzioni e, soprattutto, in rapporto ai risultati conseguiti, è possibile effettuare le seguenti considerazioni:

a) ricorso all'istituto della mobilità verso altre amministrazioni: il ricorso all'istituto della mobilità rappresenta una soluzione valida per la gestione del personale della pubblica amministrazione in esubero. Tuttavia esso si è rivelato poco efficace in riferimento al personale docente in esubero. Ciò in quanto i docenti, in possesso di una adeguata preparazione sul piano didattico e della formazione dei giovani, rivelano scarsa adattabilità a compiti che richiedono l'espletamento di mansioni tecnico-operative. I dati confermano l'analisi che precede: dal 1989 ad oggi pochissimi docenti di educazione tecnica hanno fatto ricorso al predetto istituto;

b) utilizzazione per insegnamenti affini: un professore di educazione tecnica fornito di laurea, dopo aver insegnato per un intero anno nelle scuole medie superiori in insegnamenti considerati affini, è costretto a rientrare nell'organico dei docenti della scuola media inferiore senza possibilità di passaggio di ruolo; ciò demotiva i docenti verso l'utilizzazione di tale soluzione;

c) istituzione della figura dell'operatore tecnologico: tale soluzione non solo non consente di risolvere adeguatamente il problema, dal momento che è prevista l'istituzione di un solo posto per ogni scuola, ma non presenta nemmeno margini di convenienza per i docenti, in considerazione sia della limitazione temporale (un solo anno) dell'incarico che delle incertezze intorno alla qualificazione giuridica di tale profilo professionale;

d) utilizzazione dei docenti per posti di operatore psico-pedagogico: questa soluzione è del tutto impraticabile, visto che nessun docente di educazione tecnica è fornito di titolo idoneo (laurea in psicologia o in pedagogia con esami di psicologia) per essere utilizzato su posti di operatore psico-pedagogico;

che a fronte degli inconvenienti connessi alle soluzioni sinora adottate ed alla accertata inidoneità di queste ultime è necessario individuare nuove e radicali soluzioni;

che, rispetto a quelle sinora adottate, s'appalesano più idonee per la soluzione del problema di cui trattasi le seguenti soluzioni:

1) immissione in ruolo dei docenti di educazione tecnica che - provvisti di laurea - abbiano conseguito una specifica idoneità all'insegnamento in altre discipline affini a seguito del superamento con riserva dei concorsi di abilitazione già indetti ed espletati. Tale soluzione richiederebbe l'adozione di un provvedimento che - muovendo dalla acclarata assimilazione dei docenti di educazione tecnica ai precari e dalla sostanziale equivalenza tra l'insegnamento di educazione

tecnica e quello cui si riferisce l'abilitazione conseguita se affine - rimuova la riserva apposta al provvedimento di ammissione al concorso e consenta, dunque, all'abilitazione conseguita di esplicare appieno la sua efficacia;

2) assegnazione a «materia o gruppo di materie affini» in applicazione della normativa contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974;

3) indizione di un corso di aggiornamento e di riqualificazione riservato ai docenti di educazione tecnica che siano stati utilizzati per almeno un anno in discipline di insegnamento affini;

4) qualificazione giuridica del profilo professionale di operatore tecnologico,

gli interroganti chiedono di sapere:

se nell'immediato il Ministro in indirizzo non ritenga giusto ed ineludibile intervenire sulle questioni evidenziate con i provvedimenti ministeriali consentiti dall'attuale ordinamento;

quali iniziative intenda assumere per definire lo *status* dei docenti di educazione tecnica a seguito del riordino della disciplina di insegnamento.

(4-01379)

(21 ottobre 1992)

RISPOSTA. (*) - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante l'utilizzazione dei docenti di educazione tecnica in soprannumero, trova soluzione, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, nei recenti provvedimenti, adottati con decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, relativi al riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale docente della scuola.

Dette disposizioni prevedono, infatti, che il personale della scuola secondaria (di primo e secondo grado), qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, venga utilizzato, purchè provvisto del prescritto titolo di studio, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quella di titolarità anche in scuole di diverso ordine e grado.

Sulla base di specifici accordi contrattuali saranno, inoltre, definiti i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di cattedra e di ruolo.

L'articolo 2 del succitato decreto legislativo istituisce corsi di conversione professionale aventi, ove necessario, valore abilitante ai quali potranno partecipare i docenti in possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi e che siano già utilizzati per tale insegnamento.

Sarà inoltre ridefinita, a norma dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria in modo che esse corrispondano ad aree disciplinari più ampie di quelle attuali.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(7 aprile 1993)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni

DANIELI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il comune di Cologna Veneta, in provincia di Verona, si trova privo di collegamenti pubblici con il capoluogo ed i centri vicini durante i giorni festivi a causa dell'eliminazione, avvenuta alcuni anni fa, del servizio ferroviario e della sospensione festiva dei trasporti pubblici su gomma;

se non ritenga opportuno intervenire presso le amministrazioni locali al fine di sopperire a questo disservizio che, con tutta evidenza, penalizza le persone economicamente più deboli.

(4-01051)

(14 settembre 1992)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa fanno sapere che la linea ferroviaria Grisignano di Zocco-Legnago-Cologna Veneta è stata chiusa all'esercizio per il servizio viaggiatori nel luglio 1967. Nel 1979 la linea ferroviaria suddetta veniva data in appalto dalle Ferrovie dello Stato, come autoservizio sostitutivo, all'Azienda provinciale trasporti di Verona.

Tale autoservizio, svolto secondo il programma di esercizio indicato dalle Ferrovie dello Stato, è stato esercitato fino al 12 giugno 1984, data in cui fu limitato al solo tratto Legnago-Cologna Veneta, restando così completamente soppressi i collegamenti tra Cologna Veneta e Grisignano di Zocco, perchè scarsamente utilizzato il tratto Grisignano-Legnago.

Successivamente, in data 1 luglio 1990, le Ferrovie dello Stato non hanno più rinnovato l'incarico conferito all'Azienda provinciale trasporti di Verona sopprimendo di fatto, a partire dal 10 ottobre 1990, il servizio sostitutivo anche sul residuo tratto Legnago-Cologna Veneta, anche in questo caso per il motivo della scarsissima utilizzazione.

L'amministrazione provinciale di Verona (autorità di bacino istituita con legge della regione Veneto n. 54 del 1985), interessata per l'occasione, con provvedimento di giunta n. 4/1846 del 19 settembre 1990, ha autorizzato l'Azienda provinciale trasporti di Verona ad istituire sulla tratta Cologna Veneta-Legnago un servizio minimale inteso a soddisfare la domanda di trasporto nelle ore di punta per un'utenza quasi esclusivamente studentesca e di lavoratori pendolari.

Proprio perchè tale servizio è asservito a questo particolare tipo di utenza, presenta notevoli carenze nelle ore cosiddette «di morbida» ed ha una frequenza esclusivamente feriale.

Si riferisce infine che la regione Veneto ha manifestato la propria disponibilità, di concerto con l'autorità di bacino-provincia di Verona e con l'Azienda provinciale trasporti, affinchè il servizio di autotrasporto domenicale sia quanto prima ripristinato al fine di garantire un servizio - seppur minimo - per soddisfare la domanda nei giorni festivi.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(16 aprile 1993)

DANIELI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'alcoolismo è un problema sociale a grandissima diffusione;

che, mentre per il problema della tossicodipendenza qualcosa si sta cercando di fare, certamente più dai privati che non dall'ente pubblico, per quanto concerne l'alcoolismo sembra vi sia una sottovalutazione del problema,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative specifiche il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di creare centri di recupero specializzati per gli alcoolisti;

quali iniziative concrete di informazione, in particolare per i giovani, presso i quali l'alcoolismo sta assumendo frequenze preoccupanti, ritenga di intraprendere per fronteggiare il problema.

(4-01156)

(30 settembre 1992)

RISPOSTA. - In merito al problema posto con l'atto parlamentare cui si risponde, è utile ricordare che la legge 26 giugno 1990, n. 162, ancorchè più specificamente finalizzata verso i problemi della tossicodipendenza, ha conferito al Ministro della sanità anche il compito di determinare gli indirizzi in materia di prevenzione, cura, reinserimento sociale nel settore delle alcoolodipendenze, che tanta e crescente rilevanza - purtroppo - assume tuttora, specie in alcune zone del nostro paese.

Proprio al fine di dare concreta ed adeguata attuazione a tali adempimenti di legge, fin dal luglio 1991 il Ministro della sanità ha inteso nominare una commissione di esperti, espressamente incaricata di studiare e di elaborare una bozza di documento di «indirizzi», da sottoporre - ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge - al vaglio del Consiglio sanitario nazionale e poi delle regioni.

Tale documento, da tempo sottoposto, appunto, all'esame di detto organo consultivo, prevede in ogni caso l'attivazione, secondo le modalità organizzative ritenute più opportune e compatibili dalle diverse regioni nell'ambito delle loro dirette attribuzioni in materia, di servizi per gli alcoolodipendenti (in sostanza «paralleli» ai «Sert» - Servizi per le tossicodipendenze), in grado di erogare prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione, in sede ambulatoriale o residenziale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

AZZOLINI

(10 aprile 1993)

DANIELI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che nell'ambito del progetto di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato c'è un capitolo al quale lavorano Governo ed industriali, che prevede il progressivo affidamento ad aziende private del lavoro attualmente svolto dalle Officine grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato;

che l'attuazione di questo piano implica la chiusura di 6 delle 14 Officine grandi riparazioni esistenti oggi in Italia;

che il criterio che dovrebbe guidare le chiusure dovrebbe essere quello di individuare gli impianti a più basso coefficiente di produttività;

che seguendo questo criterio dovrebbero essere chiuse alcune officine del Sud d'Italia, dato l'alto costo-orario ed il conseguente basso

coefficiente di produttività, ma che ciò appare improbabile sia per esigenze di distribuzione territoriale, sia per i forti padrinati partitocratici instaurati in quelle zone (infatti per l'Officina grandi riparazioni di Saline Joniche, ad altissimo costo orario di mano d'opera, esiste addirittura un piano assunzioni!);

che da più parti è ventilata l'ipotesi di una possibile chiusura dell'Officina grandi riparazioni di Verona, dove lavorano 500 persone, con gravi danni economici e sociali per l'intera città;

che in questo progetto è rintracciabile la medesima volontà di penalizzare Verona, privandola del suo ruolo tradizionale di punto cardine dei trasporti e delle comunicazioni - a Castelfranco Veneto (Treviso) ed a Cittadella (Padova) esistono officine private che lavorano per le Ferrovie dello Stato - come stava già accadendo per la fermata dei treni ad alta velocità e com'è accaduto per l'aeroporto, abbandonato dalla compagnia di bandiera,

l'interrogante chiede di sapere se esista veramente il progetto di chiudere l'Officina grandi riparazioni di Verona.

(4-01649)

(18 novembre 1992)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa fanno sapere che in ambito ferroviario l'orientamento generale relativo alle manutenzioni cicliche dei rotabili, da effettuare presso le Officine grandi riparazioni, è rivolto verso una riduzione del fabbisogno globale di manodopera, sia per gli interventi condotti sull'organizzazione del lavoro all'interno degli impianti riparatori, sia per la maggiore attenzione prestata alle problematiche della affidabilità e della manutenibilità garantite dalle nuove costruzioni che hanno prodotto, da un lato, l'incremento della produttività e, dall'altro, la dilatazione degli intervalli di percorrenza tra due consecutive riparazioni.

A tale riguardo le Ferrovie dello Stato fanno presente che è in corso di svolgimento uno studio teso alla razionalizzazione ed al riassetto del settore, nonchè all'adeguamento degli impianti riparatori alle mutate esigenze. Nel quadro sono compresi anche gli aspetti relativi alla ristrutturazione del comparto specifico delle locomotive elettriche (officine di Foligno, Verona, Saline). Al compimento di tale studio le Ferrovie fanno sapere che saranno rideterminati, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, i carichi di lavoro da affidare alle Officine grandi riparazioni, il cui fabbisogno di manodopera potrà, di conseguenza, subire variazioni, anche sostanziali, in aumento o in diminuzione rispetto alla situazione attuale.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(14 aprile 1993)

DIONISI, LOPEZ. - *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso che le vicende dell'«ospedale infinito» Sant'Andrea sono state oggetto di una precedente interrogazione del tutto ignorata dal Ministro della sanità nella passata legislatura;

valutato ancora:

che gli Istituti fisioterapici ospitalieri svolgono un'importante funzione di ricerca e di cura in delicati settori sanitari nelle loro strutture del centro di ricerca sperimentale, il San Gallicano, l'Istituto Regina Elena ed il Sant'Andrea di Roma;

che l'importante complesso del Sant'Andrea presso via Grotta-rossa, a ridosso del grande raccordo anulare, in via di completamento per garantire l'utilizzazione di 500 posti-letto, raggruppati in moduli per patologia d'organo, finalizzati all'assistenza ed alla ricerca clinica del malato neoplastico, sarebbe oggetto di mire speculative anche attraverso la previsione di diverse finalizzazioni;

che il consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri si è già distinto in passato - ed è stato oggetto di interesse della pubblica opinione oltre che di provvedimenti di carattere amministrativo assunti dalle autorità competenti - per promozioni facili, manovre clientelari, concorsi manipolati, riconoscimenti di funzioni superiori e retribuzioni successivamente riconosciuti illegittimi;

che il 26 settembre 1991, mentre si svolgeva la riunione del consiglio di amministrazione, si sviluppò un incendio negli uffici della ragioneria dell'ente in via Oreste Tommasini, di cui si rese conto la dottoressa Longanesi, che si trovava occasionalmente nei pressi degli uffici e che diede tempestivamente l'allarme e richiese l'intervento dei vigili del fuoco;

che i vigili del fuoco, prontamente accorsi, circoscritto l'incendio, avrebbero allora rilevato segni della natura dolosa dell'incendio, segni di manomissione degli scaffali e dispersione dei carteggi nel corridoio;

che in seguito all'intervento della polizia ci sarebbe stato dal 26 settembre 1991 l'interessamento della magistratura e l'arresto (il 5 ottobre 1991) di un ragioniere trattenuto presso il carcere di Regina Coeli fino al 9 ottobre 1991 per concussione ed incendio doloso;

considerato infine che recentemente del caso dell'ospedale Sant'Andrea, a circa vent'anni dalla presentazione del progetto ed a quindici anni dall'inizio dei lavori, con l'immaginabile lievitazione dei costi, è stata interessata la magistratura romana,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministero della sanità abbia avviato in passato controlli e verifiche della gestione del consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri;

quali risultanze siano state eventualmente prodotte;

quali siano i motivi reali dei ritardi della costruzione di questa importante struttura sanitaria, se questi non siano per caso correlati con interessi illeciti e quali iniziative si intenda assumere per superare una tale scandalosa situazione.

(4-01343)

(21 ottobre 1992)

RISPOSTA. - In riferimento alla questione sollevata dagli onorevoli interroganti con l'atto parlamentare in oggetto, si fa presente quanto segue.

Per quanto attiene ai lavori di completamento del complesso edilizio del Nuovo Sant'Andrea, a seguito della deliberazione della giunta regionale n. 3888 del 24 giugno 1986, che ha autorizzato l'utilizzazione di detta struttura quale nuova sede dell'istituto Regina Elena, sono state attivate le procedure necessarie per la presentazione delle istanze di finanziamento sulle disponibilità del FIO - Fondo investimenti ed occupazione.

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed a seguito di richiesta effettuata in data 16 settembre 1986, gli IFO - Istituti fisioterapici ospedalieri, hanno ottenuto un primo finanziamento, assegnato con deliberazione del CIPE del 12 maggio 1988, destinato alla realizzazione del primo lotto del progetto d'investimento.

I lavori, iniziati nell'ottobre del 1988, si sono regolarmente conclusi il 31 ottobre 1991.

Successivamente, con richiesta del 27 settembre 1988 e dietro deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, è stato concesso un altro finanziamento per la realizzazione del secondo lotto di lavori, iniziati in data 14 maggio 1990, la cui ultimazione è prevista per il 31 marzo 1993.

Da ultimo, in data 19 dicembre 1990, gli IFO hanno inoltrato a questo Ministero ulteriore istanza di finanziamento, nell'ambito delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il CIPE, con deliberazione del 31 marzo 1992, in sede di ripartizione delle somme stanziare per i programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari e degli istituti zooprofilattici sperimentali, ha destinato un'ultima quota per il completamento del Nuovo Sant'Andrea.

Pertanto l'attivazione dell'intero complesso è prevista entro 24 mesi dalla messa a disposizione delle ultime risorse stanziare.

Per quanto concerne il secondo punto oggetto dell'interrogazione, ovvero l'incendio sviluppatosi negli uffici del servizio ragioneria degli IFO in data 26 settembre 1991, è attualmente in corso presso la procura della Repubblica del tribunale di Roma un procedimento penale a carico del ragioniere Piluso, ritenuto responsabile del fatto in questione e di alcune irregolarità contabili emerse nel corso di successivi controlli ad opera del servizio ragioneria.

Con riguardo, infine, all'attività del consiglio di amministrazione degli IFO, questo Ministero ha regolarmente esercitato i compiti d'istituto relativi alla nomina, alla revoca nonché alla vigilanza sugli atti del consiglio medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(10 aprile 1993)

FERRARA Vito, CANNARIATO, MANCUSO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 9 giugno 1992 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del signor Ercoliano Monesi a presidente dell'ENAP (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e

scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici) pur in assenza del parere delle competenti Commissioni parlamentari, richiesto in data 26 marzo 1992, ma non espresso a seguito dello scioglimento delle Camere;

che, come risulta dalla interrogazione 4-07148 del 4 novembre 1992, presentata alla Camera dei deputati, il presidente della Commissione lavoro del Senato della XI legislatura avrebbe inviato in data 23 luglio 1992 una lettera di protesta al Ministro del lavoro in ordine alla procedura adottata, che contravviene alla prassi costantemente adottata in casi analoghi di ripresentare la richiesta di parere;

che nel mese di luglio la Corte dei conti si è rifiutata di registrare il decreto di nomina in questione rinviandolo al Ministro del lavoro, che tuttavia, invece di presentare la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari ormai ricostituite, ha trasmesso nuovamente alla Corte dei conti il decreto di nomina del signor Monesi,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quale urgenza vi fosse per adottare una simile procedura straordinaria, visto che la gestione del presidente uscente, l'avvocato Leo Solari, di cui è nota la qualificazione professionale in campo manageriale, riscuoteva largo favore tra le categorie rappresentate nell'ENAP;

2) perchè il decreto di nomina sia stato iterato senza richiedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

3) se vi siano stati interventi politici, partitici o «di corrente» che abbiano indotto i Ministri del lavoro a dare corso a quella che gli interroganti ritengono una evidente forzatura.

(4-01791)

(3 dicembre 1992)

MOLINARI, MAISANO GRASSI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 9 giugno 1992 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del signor Ercoliano Monesi a presidente dell'ENAP (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici), pur in assenza del parere delle competenti Commissioni parlamentari, richiesto in data 26 marzo 1992, ma non espresso a seguito dello scioglimento delle Camere;

che, come risulta dall'interrogazione 4-07148 del 4 novembre 1992, presentata alla Camera dei deputati, il Presidente della Commissione lavoro del Senato della XI legislatura avrebbe inviato in data 23 luglio 1992 una lettera di protesta al Ministro del lavoro in ordine alla procedura adottata, che contravviene alla prassi costantemente adottata in casi analoghi di ripresentare la richiesta di parere;

che nel mese di luglio la Corte dei conti si è rifiutata di registrare il decreto di nomina in questione, rinviandolo al Ministro del lavoro, che tuttavia, invece di presentare la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari ormai ricostituite, ha trasmesso nuovamente alla Corte dei conti il decreto di nomina del signor Monesi,

si chiede di sapere:

1) quale urgenza vi fosse per adottare una simile procedura straordinaria, visto che la gestione del presidente uscente, l'avvocato Leo Solari, di cui è nota la qualificazione professionale in campo manageriale, riscuoteva largo favore fra le categorie rappresentate nell'ENAP;

2) perchè il decreto di nomina sia stato iterato senza richiedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

3) se vi siano stati interventi politici, partitici o «di corrente» che abbiano indotto i Ministri del lavoro a dar corso a quella che gli interroganti ritengono una evidente forzatura.

(4-01793)

(3 dicembre 1992)

RISPOSTA. (*) - Ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'attività di Governo, i presidenti di enti pubblici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro competente.

Il presidente dell'ENAPPS ha concluso il suo incarico, per compiuto quadriennio di durata in carica, il 30 gennaio 1992.

In data 26 febbraio 1992 è stata avanzata da questo Ministero alla Presidenza del Consiglio dei ministri la proposta di nomina del nuovo presidente dell'ente.

La funzione del Ministero si esaurisce nella proposta alla Presidenza che coordina tutte le fasi del procedimento di nomina, compresa quella relativa alla richiesta dei pareri alle competenti Commissioni parlamentari, così come disposto dalla Presidenza medesima con circolare n. UCI/12679/1/5 del 1 dicembre 1988.

In data 12 giugno 1992 la Presidenza del Consiglio ha trasmesso a questo Ministero, per gli adempimenti di competenza, il decreto di nomina del presidente dell'ENAPPS, che è stato inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione.

La Corte dei conti ha chiesto ulteriori elementi di conoscenza in merito all'*iter* procedurale del decreto di cui trattasi e, successivamente, ha registrato il provvedimento in data 30 ottobre 1992.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

CRISTOFORI

(6 aprile 1993)

GIANOTTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel corso della precedente legislatura in data 30 gennaio 1992 era stata presentata dal senatore Baiardi l'interrogazione 4-07681 del seguente tenore, rimasta senza risposta:

«L'organico dei magistrati del tribunale di Vercelli è sempre stato carente rispetto alle reali necessità e alle stesse previsioni della pianta

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

organica e il medesimo è destinato a ridursi ulteriormente, essendo diventati esecutivi i trasferimenti di due giudici ed avendo un altro fatto domanda di trasferimento, per cui, quando i trasferimenti saranno operanti, resteranno in servizio soltanto il presidente e un giudice (su di un organico di 6 ed uno previsto di 7 componenti) e, in questa situazione, sarà impossibile far funzionare il collegio giudicante;

la pretura di Vercelli non si trova in migliore condizione, poichè su 5 magistrati previsti dalla pianta organica ne sono presenti solo 3, in quanto uno è stato trasferito, i pretori di Santhià e Varallo Sesia non sono ancora stati sostituiti e l'ufficio del primo funziona grazie all'impegno di un pretore onorario;

da tempo circa il 50 per cento delle cause si trova in stato di "congelamento" (soprattutto quelle civili);

che in questi giorni la situazione della pretura di Vercelli si è ulteriormente aggravata con il trasferimento di un altro magistrato, per cui ne restano in servizio 2 su di un organico di 5. La stessa cosa dicasi per la procura della pretura di Vercelli dove, con il trasferimento di un sostituto procuratore, risultano in servizio 2 magistrati su di un organico di 3, il che comporterà un ulteriore rallentamento dell'attività per l'inevitabile accumulo di fascicoli, avuto presente che ogni anno vengono aperti oltre 6.000 casi giudiziari cui si assommano circa 5.000 denunce contro ignoti,

l'interrogante chiede di sapere, anche alla luce dell'ulteriore aggravata situazione, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per il rapido superamento di tale insostenibile stato di cose.

(4-00101)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, a seguito della presa di possesso dell'ufficio da parte di cinque magistrati di recente destinati alla sede di Vercelli, risulta vacante un solo posto di giudice presso il tribunale. La vacanza è già stata pubblicata con telex del 13 novembre 1992.

Tutti gli altri uffici giudiziari della città non presentano scoperture nella pianta organica del personale di magistratura, che, per la pretura, prevede solo quattro magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(16 aprile 1993)

LEONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che per il passaggio di proprietà degli aeromobili la borbonica burocrazia di questo Stato richiede l'invio presso gli uffici competenti del Ministero di alcuni documenti dell'aeromobile;

che la mancanza di detti documenti impone delle limitazioni nell'uso dell'aeromobile stesso e di questo il Ministero è a conoscenza;

che gli uffici competenti per quanto esposto sopra dovrebbero compiere il loro lavoro in un tempo brevissimo, cioè in giornata;

che invece allo scrivente, disgraziatamente comproprietario di un aeromobile, dopo tre mesi di attesa è capitato quanto segue: come referente l'interrogante ha un numero di telefono, lo 06/5484395, che una mattina alle ore 10.00 ha cominciato a comporre per scoprire a che punto fosse la pratica in esame. L'interrogante per ben dodici volte ha composto il citato numero telefonico senza riuscire a colloquiare con alcuno.

A questo punto, dopo una ricerca sull'elenco telefonico, si è rivolto al centralino 06/5925591, chiedendo lumi; gli vengono forniti altri numeri telefonici che in sequenza compone, precisamente il 5484356, fatto sei volte senza risposta, il 5484387, fatto otto volte senza risposta. Alla chiamata del 3584344 si risponde prontamente ma si informa che non è l'ufficio di competenza e che non possono passare l'interno che interessa. A questo punto all'interrogante sorge il dubbio che i vari «lavoratori» siano riuniti in un ufficio ad occuparsi di cose che nulla hanno a che fare con il proprio lavoro. La curiosità a distanza (l'interrogante telefonava da Varese) era di scoprire a quale numero corrispondesse tale ufficio.

Si richiama quindi il centralino 06/5925591, raccontando tutte le «peripezie» attraverso cui si è passati e chiedendo se si possa avere un suggerimento, cioè il numero di qualche responsabile; viene dunque passato il 5926063, si prova ancora ma inutilmente. Si guarda infine l'orologio e ci si accorge che sono le 12.40: a Varese a quest'ora si mangia, dopo aver lavorato. Ci si chiede se anche nei palazzi della «burocrazia» romana si faccia lo stesso.

Considerato tutto quanto esposto sopra, si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare nei riguardi degli uffici sopra elencati per porre fine ad un disservizio che questo Stato, con dei regolamenti bizantini, impone, Stato che non riesce a soddisfare in tempi decorosi le più che legittime esigenze dei cittadini «utenti».

(4-00823)

(5 agosto 1992)

RISPOSTA. - In merito a quanto esposto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che tre dei numeri di telefono indicati sono in uso presso l'ufficio registro aeronautico nazionale della Direzione generale aviazione civile, e precisamente il 5884356, cui risponde il capo ufficio, il 5484395 e il 5484387, cui rispondono due impiegati del medesimo ufficio; mentre gli altri numeri elencati, 5925591, 5484344 e 5926063, risultano in uso rispettivamente alla segreteria del direttore generale, all'ufficio servizi aerei stranieri e alla segreteria del capo servizio trasporti aerei.

Sarebbe possibile verificare ed indicare la posizione di ciascuno dei suddetti impiegati qualora fosse precisata la data dell'accaduto.

Il capo dell'ufficio registro aeronautico nazionale rammenta che, all'epoca del fatto segnalato, su specifica indicazione della segreteria del direttore generale, ha contattato l'onorevole interrogante facendo presente che la trascrizione del passaggio di proprietà dell'aeromobile

cui si riferiva l'interessato era già stata effettuata e che il fascicolo dell'aeromobile evidenziava anche l'avvenuta spedizione dei documenti di rito.

L'ufficio registro aeronautico nazionale già citato impiega complessivamente 5 unità, che non possono soddisfare in tempi reali tutte le richieste.

L'obbligo di trasmettere il certificato di immatricolazione, nel caso di trascrizione di atti relativi ad un aeromobile già immatricolato, è sancito dal codice della navigazione agli articoli 869, 1032, 1061 e 1074.

L'ufficio competente ha promosso un'iniziativa tendente alla standardizzazione delle procedure che coinvolgono in linea funzionale il registro aeronautico nazionale e le direzioni circoscrizionali aeroportuali, emanando la circolare n. 311751/35 del 9 maggio 1981, la quale indica la procedura necessaria per ottenere la trascrizione e l'annotazione degli atti nel registro aeronautico nazionale e nel registro delle costruzioni.

Al riguardo risulta che alla circolare in questione è stata data la più ampia diffusione.

Per quanto concerne i periodi di evasione delle pratiche si fa infine presente che i tempi medi stimati per l'espletamento delle procedure, semprechè la prevista documentazione sia in ordine, sono di una settimana circa, dalla data della richiesta, per le immatricolazioni e per le cancellazioni, e di due settimane per la trascrizione dei passaggi di proprietà, ipoteche ed altro.

Il Ministro dei trasporti

TESINI

(14 aprile 1993)

LORETO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che già da molti mesi la Conferenza di Gubbio ha espresso parere favorevole alla concessione alla società Marozzi della linea Metaponto-Castellaneta-Roma e ritorno;

che l'attivazione di tale linea risulta oltremodo necessaria per risolvere i problemi di un'utenza, che prima era servita dalle Ferrovie dello Stato mentre ora, da qualche anno, risulta tagliata fuori da ogni collegamento ferroviario per Roma;

che tutti gli altri comuni della zona occidentale della provincia di Taranto sono già serviti da altre corse per Roma, ad eccezione della località di Marina di Ginosa, Castellaneta Marina, Castellaneta e Palagianello, che invece sarebbero servite dall'istituenda corsa,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non sia stata ancora concessa l'autorizzazione all'attivazione della corsa giornaliera Metaponto-Castellaneta-Roma e ritorno;

se non si ritenga necessario accelerare l'*iter* burocratico ministeriale, per rispondere alle attese e alle esigenze di una domanda sempre più consistente.

(4-01902)

(16 dicembre 1992)

RISPOSTA. - In esito a quanto richiesto si fa presente che con provvedimento n. 671-4752 del 15 gennaio 1993 l'autolinea Roma-Metaponto è stata assegnata alla società viaggi e turismo Marozzi.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(16 aprile 1993)

MESORACA, NOCCHI, GAROFALO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Considerato:

che sono trascorsi ben 13 mesi dall'emanazione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del decreto n. 274 del 12 settembre 1991, ma non sembra che la realizzazione del previsto assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo-tecnico abbia fatto dei passi in avanti;

che le poche scadenze stabilite dalla nuova normativa sono stranamente risultate tutte inevase;

che non si è tenuta, nel novembre 1991, la prima Conferenza nazionale per il servizio ispettivo - come stabilito dall'articolo 4 - nè si ha certezza che la stessa possa svolgersi nel prossimo mese;

che, non essendo stata impartita alcuna istruzione per la nomina del coordinatore centrale degli ispettori tecnici e di quelli regionali e per la costituzione dei relativi uffici, si ha l'impressione che all'interno dell'amministrazione centrale vada emergendo l'orientamento di lasciare, ancora per lungo tempo, inalterato l'attuale assetto, malgrado risulti indispensabile il bisogno di una piena utilizzazione del corpo ispettivo per la conoscenza del quadro delle disfunzioni e delle disarticolazioni regionali del sistema scolastico nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure il Ministro intenda adottare per dare attuazione al sopra ricordato decreto n. 274 del 1991 e successive modificazioni, secondo un rigoroso piano di impegni e scadenze, anche al fine della valorizzazione di un personale, la cui consultazione ha fra l'altro comportato di recente l'organizzazione da parte del Ministero di ben quattro convegni di studio con un non irrilevante impegno di spesa.

(4-01505)

(10 novembre 1992)

PISTOIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere:

le ragioni e le cause della mancata attuazione, a distanza di un anno, del decreto ministeriale n. 274 del 12 settembre 1991, e sue modificazioni, (decreto ministeriale 5 febbraio 1992), e se si intenda procedere, secondo un calendario di precise scadenze, alle operazioni

di nomina previste dall'articolo 3 anche in considerazione del fatto che, a tutt'oggi, non sono state emanate le istruzioni attuative dello stesso articolo;

se, in armonia con l'articolo 4 del citato decreto ministeriale n. 274 del 1991, sarà indetta la prima conferenza nazionale, condizione preliminare per l'assetto del servizio ispettivo per ambiti territoriali regionali.

(4-01622)

(16 novembre 1992)

RISPOSTA. (*) - Si risponde alle interrogazioni parlamentari in oggetto indicate con le quali, nel lamentare la mancata attuazione delle direttive sulla funzione ispettiva tecnica, contenute nel decreto ministeriale n. 274 del 12 settembre 1991, si chiede, in particolare, di conoscere se si intenda procedere, secondo un preciso calendario di scadenze, alle operazioni di nomina dei coordinatori, in sede centrale e regionale, degli ispettori tecnici ed alla costituzione dei relativi uffici, nonchè se e quando sarà indetta la prima conferenza nazionale del servizio ispettivo (di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto).

Al riguardo, si fa presente che, attualmente, è stata già data attuazione alla disposizione di cui all'articolo 11 del predetto decreto con l'emanazione del decreto ministeriale n. 257 del 27 agosto 1992.

Con quest'ultimo provvedimento, infatti, sentito il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 4 marzo 1992, sono stati ripartiti i 696 posti della dotazione organica del ruolo unico degli ispettori tecnici, istituito dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, tra la scuola materna, elementare e secondaria, e, relativamente a quest'ultima, per settori disciplinari, nonchè su due livelli territoriali, centrale e regionale.

Con la tabella allegata allo stesso atto, inoltre, sono stati individuati i nuovi settori disciplinari della scuola secondaria e la corrispondenza di essi con quelli del precedente ordinamento.

Quanto sopra ha comportato quindi l'adozione di un successivo decreto, datato 12 novembre 1992, con il quale tutti gli ispettori tecnici in servizio sono stati ricollocati nei nuovi settori disciplinari.

A seguito dell'emissione del precitato decreto ministeriale n. 257 del 27 agosto 1992 si renderà necessario provvedere anche alla regionalizzazione della sede di titolarità degli ispettori tecnici della scuola materna ed elementare, attualmente in servizio presso gli uffici scolastici provinciali.

Al fine poi di procedere al definitivo assetto territoriale del corpo ispettivo tecnico, è stata diramata la circolare n. 273 del 24 settembre 1992, diretta a consentire agli ispettori, interessati ad una assegnazione di sede diversa da quella di attuale titolarità, di farne richiesta con apposita domanda che doveva essere presentata entro il 31 ottobre 1992.

Solo dopo aver portato a termine le predette operazioni, che comunque saranno definite contestualmente, sentito il consiglio di

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

amministrazione nella prossima adunanza, sarà possibile costituire i collegi, centrale e regionale, degli ispettori tecnici, che sono gli organi competenti e quindi necessari per la designazione e la successiva nomina dei coordinatori.

Si confida, infine, che la prima Conferenza nazionale per il servizio ispettivo possa essere indetta nel prossimo autunno, in sintonia con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 274 del 1991.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(31 marzo 1993)

MOLTISANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la città di Pachino, in provincia di Siracusa, viene ritenuta dalle Forze di polizia il crocevia della criminalità organizzata tra le due Sicilie: occidentale facente capo a Gela e orientale a Catania, territorio di frontiera, quindi soggetto ad invasione di mafia ed allo scontro tra cosche;

che da un anno a questa parte si è registrata una preoccupante recrudescenza criminale nel territorio di Pachino e circostante con fenomeni di rapine, furti, taglieggiamenti, scippi, *racket*, culminanti in fatti criminosi con morti ammazzati;

che un grosso centro come Pachino si è ritrovato incredibilmente ad essere il primo comune della provincia aretusea «in pericolo» e basta soltanto ricordare i dati: 11 morti ammazzati nel 1991, più 4 morti per overdose; 7 morti ammazzati nel 1992, cioè uno al mese. Identico è il ritmo delle bombe per mano del *racket* e del pizzo, per non parlare della droga e di tanti altri affari illeciti;

considerato:

che il tribunale di Siracusa ha assegnato in soggiorno obbligato nel comune di Pachino Michele Midolo di 32 anni, sorvegliato speciale presunto *boss* mafioso, affiliato al clan di Agostino Urso, ucciso qualche settimana fa;

che la presenza di tale sorvegliato speciale oltre ad aumentare il lavoro delle forze di polizia già in numero insufficiente e in condizioni precarie perchè privi di mezzi e di strumenti adeguati, produrrà un ulteriore incremento dei fenomeni malavitosi del comune di Pachino, già ad altissimo rischio, per i fatti di sangue che si verificano continuamente,

l'interrogante chiede si sapere:

quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri sull'assegnazione da parte del tribunale di Siracusa del soggiorno speciale Michele Midolo nel comune di Pachino, il cui arrivo è previsto per il giorno 2 agosto 1992;

se non ritengano opportuno il trasferimento del Midolo nella propria città di origine, come la lettera e la *ratio* della legge in prima istanza prevedono.

(4-00790)

(30 luglio 1992)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Con decreto n. 22/89 del 16 novembre 1990 il tribunale di Siracusa sottopose il Midolo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno per anni due nelle province della Sicilia.

Con successivo decreto del 10 luglio 1992 il predetto tribunale ha disposto, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, l'obbligo del soggiorno dello stesso Midolo in altro comune (Pachino) diverso da quello originario di residenza (Siracusa), tenuto conto della particolare pericolosità del soggetto e dei vincoli associativi dallo stesso mantenuti con pregiudicati del capoluogo dediti ad attività estorsive.

Il comune di Pachino, prescelto dall'autorità giudiziaria come luogo di esecuzione della misura di prevenzione, è stato individuato a suo tempo dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica quale località idonea - tra le altre della provincia - ad ospitare soggetti sottoposti alla misura dell'obbligo di soggiorno in considerazione della circostanza che in quel centro sono presenti presidi delle tre Forze di polizia (polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza) in grado di garantire un più efficace controllo sulle persone sottoposte a tali misure.

Il comune di Siracusa cui fa riferimento l'onorevole interrogante, in quanto situato lungo la linea di confine marittimo, si configura, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'interno in data 13 febbraio 1992, quale località inidonea all'esecuzione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno.

Va poi osservato che le valutazioni e le conseguenti decisioni relative alla scelta del comune, ritenuto idoneo nel caso concreto, rientrano nel potere discrezionale dell'autorità giudiziaria e si sottraggono ad ogni sindacato che non sia quello consentito dai normali mezzi di impugnazione apprestati dalla legge mentre la revoca o modifica della misura di prevenzione può avvenire solo su istanza della parte gravata dal provvedimento.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(16 aprile 1993)

OTTAVIANI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere:

se risponda al vero la notizia secondo la quale l'USL n. 25 di Verona con un appalto a trattativa privata ha affidato all'industria

multinazionale IBM la realizzazione di un sistema informatico per un importo complessivo di 32 miliardi, dei quali 8 pagati prima dell'ultimazione del progetto;

se sia possibile verificare la qualità tecnologica di tali attrezzature che secondo esperti sarebbero peggiori di quelle funzionanti precedentemente, installate nel 1985; su tale vicenda è già pendente un esposto alla magistratura;

se la realizzazione della prima fase del progetto (delibera n. 3145 del 19 dicembre 1990), costata 8 miliardi e 313 milioni, sia regolare;

quali siano i motivi della decisione di affidare questo incarico di così consistente importo ad un'unica ditta e perchè ciò sia avvenuto a trattativa privata;

se non esistano irregolarità in merito a tale incarico e se non si ritenga necessario procedere ad un controllo e ad un'eventuale revisione dell'incarico medesimo.

(4-00621)

(21 luglio 1992)

RISPOSTA. - In riferimento a quanto indicato dall'onorevole interrogante con l'atto parlamentare in oggetto, questo Ministero ha assunto elementi informativi presso i competenti organi territoriali.

Sulla base di quanto comunicato dall'amministratore straordinario della USL n. 25 di Verona, risulta che detta USL, giusta delibera n. 3145 del 10 novembre 1990, ha affidato all'IBM, tramite trattativa privata, la realizzazione del sistema informativo dell'ente.

Il costo del «Progetto 1» è stato convenuto in lire 6.895.000.000 con la clausola «chiavi in mano», ovvero lire 8.313.000.000, IVA compresa.

L'iter per la definizione dei «Progetti 2 e 3» non è stato ancora avviato.

Il «Progetto 1» è stato a sua volta diviso in due fasi, la conclusione delle quali era prevista per la fine del 1992.

La qualità tecnologica delle attrezzature installate nella prima fase non è stata mai messa in dubbio ed è stata verificata mediante collaudo, effettuato in data 30 dicembre 1991, convalidato dalla «Coopers & Lybrad» mentre la pianificazione della seconda fase, al 19 novembre 1992, risultava ancora in corso.

I termini di pagamento dell'intero «Progetto 1» sono stati fissati su base graduale in funzione dell'accertato stato di avanzamento nella realizzazione del progetto medesimo ed al fine di non incorrere in addebiti di interessi passivi.

Al 19 novembre 1992, per detto progetto risultavano pagate lire 5.200.000.000, IVA compresa.

Circa l'affidamento dell'appalto a mezzo di trattativa privata, in data 8 gennaio 1991 il Coreco di Venezia, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, ha sospeso l'esecutività della citata delibera della USL n. 25 (la n. 3145 del 19 dicembre 1990), allo scopo di ottenere chiarimenti relativamente al fatto che non siano state interpellate altre ditte.

La USL n. 25 ha risposto, in data 20 gennaio 1991, adducendo una serie di motivazioni, tra cui:

il fatto che il progetto, per dimensioni e complessità, poteva essere realizzato, «chiavi in mano», solo con il coinvolgimento e la piena responsabilità di una grossa società informatica esterna;

che per «chiavi in mano» s'intendeva che, in caso di esito negativo di un collaudo, la USL avrebbe restituito tutti i prodotti consegnati dopo l'ultimo collaudo positivo, risolvendo i relativi obblighi contrattuali;

che, per garanzia di risultati ed economie di spesa, l'amministrazione aveva quindi considerato opportuno e conveniente, ma anche tecnicamente necessario, continuare ad utilizzare prodotti e servizi IBM, dopo aver avuto l'approvazione della giunta regionale del Veneto (provvedimento n. 3278/RAI del 27 novembre 1990), la quale aveva fatto proprio il parere positivo espresso dalla commissione tecnica regionale per l'informatica sanitaria.

Ciò stante, il Coreco, in data 12 febbraio 1991, ha approvato la delibera sospesa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(10 aprile 1993)

OTTAVIANI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nel 1989 sono cominciati a Caldiero (Verona) i lavori per la costruzione della nuova sede dell'istituto professionale per l'agricoltura (sezione staccata di Isola della Scala) vicino alla stazione ferroviaria per un importo complessivo di un miliardo e 500 milioni;

che da due anni il cantiere è fermo a causa delle nuove norme in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche che contrastano con il progetto originario redatto nel 1988; i finanziamenti ottenuti (finora sono stati spesi 960 milioni) non prevedono questo tipo di intervento;

che l'unico segnale positivo è venuto ai primi di maggio del 1992 quando la regione concesse 570 milioni; ma i decreti del Governo Amato sulla finanza locale hanno fermato a fine estate anche questo indispensabile finanziamento;

che la situazione per i 212 studenti, per gli insegnanti e il personale ausiliario è insostenibile; per le lezioni si utilizzano le aule del catechismo messe a disposizione dalla parrocchia e dal comune in uno stabile di inizio secolo; le aule sono insufficienti (possono ospitare al massimo un centinaio di persone); i laboratori sono dislocati in altri edifici, versano in condizioni di scarsissima sicurezza e il riscaldamento è praticamente inesistente;

che la proposta degli studenti, che si dicono «stanchi di tante promesse mai mantenute ed esasperati da una situazione logistica insostenibile», dura da anni con lettere al prefetto, manifestazioni di protesta, scioperi, assemblee pubbliche con le autorità comunali e scolastiche. Tutto inutile,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con una deroga al blocco dei finanziamenti imposto dal Governo;

se si intenda favorire la proposta avanzata dai sindaci interessati che sarebbero disponibili a istituire un consorzio tra comuni pur di realizzare quanto prima la nuova sede dell'istituto.

(4-02115)

(20 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Nel rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che, per la soluzione dei problemi di edilizia scolastica, questo Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, non manca di intervenire presso gli enti locali territorialmente interessati, cui sono devoluti, ai sensi delle disposizioni vigenti, i relativi adempimenti.

Nel caso segnalato, risulta, ad ogni modo, che il comune di Isola della Scala (Verona) attraverso l'inserimento, per l'anno 1988, nel decreto ministeriale 12 ottobre 1988, a norma dell'articolo 11 della legge n. 488 del 1986, è stato autorizzato a contrarre mutui per l'importo di lire 1.500.000.000 per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, da destinare all'istituto professionale per l'agricoltura.

La Cassa depositi e prestiti ha deliberato in data 11 luglio 1989 la concessione del predetto finanziamento che, alla data del 31 gennaio 1993, risulta essere stato erogato nella somma di lire 1.475.935.480.

Lo stesso comune risulta altresì inserito nei programmi predisposti dalla regione Veneto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 430 del 23 dicembre 1991, per il completamento del suddetto edificio scolastico, per un importo di lire 569.000.000.

Al riguardo, si ricorda che la recente legge n. 498 del 23 dicembre 1992, concernente «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica», ha stabilito all'articolo 1, comma 6, che la sospensione della concessione dei mutui - già prevista dal decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992 - non si applica ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla suddetta legge n. 430 del 1991.

Le cause che avevano provocato il ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui è cenno nell'interrogazione risultano pertanto debitamente rimosse, fermo restando che sarà ora compito dell'ente interessato attivarsi per il completamento dell'opera.

Dal proprio canto, l'amministrazione scolastica non mancherà di seguire gli ulteriori sviluppi della situazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(31 marzo 1993)

PELELLA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'ospedale evangelico Villa Betania, sorto nel 1968 per iniziativa delle chiese evangeliche in uno dei quartieri più popolosi

della città di Napoli, quello di Ponticelli, ha, nei fatti, svolto funzioni di presidio ospedaliero per un bacino di utenza di notevolissima dimensione (circa 400.000 abitanti);

che all'ospedale in questione fa riferimento gran parte della popolazione della zona orientale di Napoli e dei numerosi comuni vesuviani privi di strutture ospedaliere pubbliche;

che significativa è la consistenza del personale dipendente (175 unità) e dei medici specialisti consulenti (20 unità);

che gli *standard* in materia appaiono essere più che soddisfacenti: tempo di degenza media 7 giorni, tasso di utilizzazione della struttura e delle sue dotazioni circa del 75 per cento;

che tecnologicamente avanzata appare essere la dotazione elettromedicale dell'ospedale in questione;

che fin dal 1985 l'ospedale evangelico Villa Betania ha presentato domanda di classificazione quale ospedale generale di zona alla luce delle vigenti leggi in materia: 12 febbraio 1968, n. 132, 26 novembre 1973, n. 817, e 11 agosto 1984, n. 449;

che il consiglio circoscrizionale di Ponticelli fin dal 1986 ha sollecitato il rapido accoglimento, da parte della regione Campania, dell'istanza di cui innanzi;

che la USL n. 45 con atto n. 653 del 22 dicembre 1989 ha espresso parere favorevole alla istanza di classificazione di ospedale di zona inoltrata da Villa Betania chiedendo ed ottenendo nel contempo dalla stessa il rispetto degli adempimenti tecnico-strutturali previsti dalla normativa vigente in materia;

che tali adempimenti si sono concretizzati nella creazione di un servizio di terapia intensiva neonatale nonché nel potenziamento del pronto soccorso;

che la giunta regionale della Campania, istruiti gli atti amministrativi del caso, inserì il provvedimento in questione nei suoi ordini del giorno del 9 luglio 1991 e del 25 luglio 1991;

che tale provvedimento non venne, nelle sedute di cui sopra, posto in discussione;

che allo stato le prospettive dell'ospedale evangelico Villa Betania appaiono essere incerte alla luce di una difficile situazione finanziaria dovuta soprattutto alla situazione creditoria nei confronti del Servizio sanitario nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'ambito dei suoi poteri e delle sue funzioni, al fine di sollecitare una rapida e positiva definizione della vicenda, tenuto conto non solo dei requisiti posseduti dall'ospedale in questione rispetto alla più generale esigenza di ristrutturazione secondo criteri di produttività ed efficienza della rete ospedaliera regionale ma anche alla luce del fatto che il permanere di difficoltà ed incertezze nelle attività della struttura in questione metterebbe a serio rischio i suoi livelli occupazionali in una realtà sociale già fortemente compromessa.

(4-01508)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - Sul problema del riconoscimento della «Fondazione evangelica Villa Betania» di Napoli quale ospedale generale di zona - oggetto dell'atto parlamentare cui si risponde - la competente regione Campania ha reso noto che l'assessorato alla sanità, ad integrazione della propria preliminare istruttoria al riguardo, ha chiesto all'unità sanitaria locale n. 45 in data 12 novembre 1992, e sollecitato il 5 dicembre successivo, il necessario atto formale di sua pertinenza, recante la prescritta valutazione di congruità complessiva ed aggiornata sui requisiti tecnico-funzionali di detto presidio.

A tale fine sono stati posti in risalto, per le necessarie valutazioni della stessa USL, gli elementi di seguito illustrati:

relazione di ispezione del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (atto fino a quel momento mai pervenuto all'assessorato regionale) in data 11 novembre 1991, inerente alla valutazione degli interventi necessari a seguito delle prescrizioni desumibili dalla delibera n. 653 del 22 dicembre 1989 della stessa unità sanitaria locale;

certificazione prescritta dalle vigenti disposizioni normative, a cura dell'ISPESL per la verifica della previsione degli infortuni riguardo agli aspetti impiantistici e dei vigili del fuoco per la verifica delle misure antincendio;

grafici relativi allo stato dei luoghi, con pianta generale del lotto recante l'indicazione degli ingressi, ed alle modifiche apportate per conformarsi alle surricordate prescrizioni della delibera n. 653 del 22 dicembre 1989, da cui sia possibile evincere l'effettiva dislocazione di tutti i posti-letto esistenti e l'organizzazione funzionale delle diverse parti del presidio;

caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti caldo-freddo per aree di degenza, blocco operatorio, laboratorio di analisi e servizio di radiologia.

Il sollecito e completo invio della documentazione richiesta - recentemente avvenuto con nota dell'unità sanitaria locale n. 45 in data 8 gennaio 1993 a seguito della relativa deliberazione n. 717 del 21 dicembre 1992 - ha ora consentito all'assessorato regionale alla sanità di pronunciarsi favorevolmente al riguardo.

Ciò, da ultimo, ha reso possibile istruire, a quegli uffici, una conseguente proposta di delibera recante la «classificazione dell'ospedale evangelico Villa Betania in ospedale di zona», che - già sottoscritta dall'assessore alla sanità - avrebbe dovuto essere inserita, frattanto, all'ordine del giorno dei lavori della giunta regionale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(10 aprile 1993)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Si chiede di sapere: se sia vero che oltre mille abitanti di Mandello del Lario (Como) e dintorni hanno presentato esposto alla procura della Repubblica di Lecco - con la richiesta di opportuni provvedimenti - lamentando che

in via «alle villette», a ridosso di un quartiere residenziale, dal 1988 vengono eseguite attività industriali di cromatura, nichelatura e lappatura di cilindri in alluminio, che creano disagio nonchè danni fisici e ambientali alla popolazione locale;

quali provvedimenti siano stati adottati.

(4-00562)

(14 luglio 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto e nell'ambito della competenza di questo Ministero, si comunica che a seguito degli esposti di numerosi cittadini di Mandello del Lario, tutti abitanti nei pressi della fabbrica gestita dalla società per azioni Flavio Gilardoni, la competente autorità giudiziaria ha dato inizio ad alcuni procedimenti penali che, in atto, si trovano nella fase processuale di seguito precisata.

Nel procedimento n. 603/89-22 è stato emesso decreto di citazione a giudizio per i reati di cui agli articoli 659 e 674 del codice penale ed il dibattimento è fissato davanti al pretore di Lecco per l'udienza del 9 luglio 1993.

Nel procedimento n. 6860/91-22 è stata formulata richiesta di archiviazione, non essendo emerse ipotesi di reato all'esito delle espletate indagini.

In particolare nè le analisi disposte dalla USL nè i controlli eseguiti dall'Arma dei carabinieri hanno fornito elementi atti a dimostrare la reiterazione degli episodi di inquinamento.

Quanto poi all'inquinamento acustico, è risultato che l'azienda ha eliminato del tutto il lavoro notturno ed ha presentato alla regione un complessivo piano di risanamento.

Non sono emersi infine elementi di rilevanza penale in merito alla localizzazione delle aree industriali della zona.

Va segnalato da ultimo che nel procedimento n. 5637/92-22 sono tuttora in corso gli opportuni accertamenti preliminari, onde non è possibile, allo stato, fornire ulteriori notizie in merito.

Si assicura comunque la massima attenzione e sensibilità di questo Ministero e dell'autorità giudiziaria verso le problematiche di impatto ed inquinamento ambientale, con specifico riguardo alla tutela della salute e del benessere della popolazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(16 aprile 1993)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere se siano state esaudite le richieste di dotazione di *computer* nonchè di istituzione di corsi di insegnamento all'utilizzo degli stessi in ore e luoghi veramente accessibili e di collegamento col CED della Cassazione avanzate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Verbania.

(4-01366)

(21 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Nel rispetto delle priorità individuate da questo Ministero si è anzitutto provveduto all'assegnazione dei *personal computer* alle procure e procure circondariali, identificate come gli uffici che avrebbero dovuto sopportare il maggior carico di lavoro conseguente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

È allo studio un progetto di informatizzazione che consideri in modo organico le esigenze delle procure della Repubblica presso i tribunali.

Quanto al collegamento col CED della Corte di cassazione, è in corso la fornitura di attrezzature HW e SW da installare su uno dei due *personal computer* già in dotazione alla procura della Repubblica presso il tribunale di Vercelli.

L'attivazione della necessaria linea telefonica potrà avere corso dopo la verifica, da parte dello stesso CED, delle modalità del collegamento.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(15 aprile 1993)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali e dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che sul numero 174 del 5 ottobre 1992 de «Il Duemila», periodico di fatti ed opinioni, direttore politico Raffaele Costa, distribuito in omaggio ai senatori, alle pagine 4, 5, 6 e 7 compaiono interessanti proposte di tagli di spesa pubblica in diversi settori, tra cui quelli a giornali ed uffici stampa;

che alla successiva pagina 8 è tuttavia stampata l'inserzione pubblicitaria delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza:

dei criteri seguiti dalle Ferrovie dello Stato per la scelta delle riviste su cui fare inserzioni pubblicitarie;

delle spese sostenute dalle Ferrovie dello Stato per la pubblicità su «Il Duemila»;

della diffusione della suddetta rivista.

Per sapere inoltre se, attraverso la pubblicità fatta da enti con partecipazione dello Stato su riviste «di partito», quale in sostanza è «Il Duemila», non si abbia di fatto una sorta di elusione del divieto di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

(4-01711)

(24 novembre 1992)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa hanno comunicato che effettuano comunicazione pubblicitaria, oltre che su testate nazionali quotidiane e periodiche di larga diffusione, anche su testate «minori», riferite a realtà istituzionali o di prodotto, finalizzate a promuovere sempre maggiore conoscenza e, quindi, consenso, nei *target* di riferimento.

Nella fattispecie, le spese sostenute dalle Ferrovie dello Stato per le inserzioni pubblicitarie su «Il Duemila» ammontano complessivamente a lire 6.000.000 per tre uscite e la diffusione di tale rivista risulta essere di 60.000 copie a numero.

Infine, viene fatto presente che non si ravvisa nella fattispecie alcuna violazione dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(14 aprile 1993)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere quando e come si procederà all'assunzione delle diverse migliaia di cancellieri, aiutanti di cancelleria e di ufficiali giudiziari, ormai assolutamente indispensabili per il funzionamento della giustizia in Italia, come dichiarato dal Ministro di grazia e giustizia Martelli nel corso della seduta della Commissione giustizia del Senato del 1 dicembre 1992.

(4-01795)

(9 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica di seguito lo stato aggiornato delle procedure concorsuali in via di espletamento per le varie qualifiche del personale dell'amministrazione della giustizia.

Ruolo dirigenziale

A) Dirigenti superiori:

1) con decreto ministeriale 16 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1990 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1990, è stato indetto il concorso, per titoli di servizio, a 3 posti, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1990. Con decreto ministeriale 27 gennaio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione il 22 gennaio 1993;

2) con decreto ministeriale 8 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1991, è stato indetto il concorso, per titoli di servizio, a 3 posti, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1991. Il relativo bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1991. Sono pervenute 141 domande di partecipazione. Si è in attesa

della risposta del Consiglio di Stato contenente la designazione del presidente della commissione esaminatrice;

3) con decreto ministeriale 30 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, è stato indetto il concorso, per titoli di servizio, a 2 posti in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1992. Il relativo bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993.

B) Primi dirigenti:

1) con decreto ministeriale 9 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1989 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1990, è stato indetto il corso-concorso a 15 posti, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1989. Con decreto ministeriale 9 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1991, è stata approvata la graduatoria generale di merito dei 343 candidati partecipanti. In data 16 novembre 1992 presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione - sede di Caserta - ha avuto inizio il corso di formazione;

2) con decreto ministeriale 20 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1991, è stato indetto il corso-concorso di formazione dirigenziale a 19 posti, aumentati a 28 con decreto ministeriale 4 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1991, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1990. Sono pervenute 478 domande di partecipazione. La commissione esaminatrice ha iniziato il 22 maggio 1991 la valutazione dei titoli presentati dai candidati;

3) con decreto ministeriale 23 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, è stato indetto il concorso speciale, per esami, a 17 posti, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1991. Il relativo bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993;

4) con decreto ministeriale 23 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, è stato indetto il corso-concorso di formazione dirigenziale a 17 posti, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1991. Il relativo bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993;

5) con decreto ministeriale 23 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 8 posti, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1991. Il relativo bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993;

6) con decreto ministeriale 4 febbraio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso speciale, per esami, a 18 posti in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1992;

7) con decreto ministeriale 4 febbraio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il corso-concorso di formazione dirigenziale a 18 posti, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1992;

8) con decreto ministeriale 4 febbraio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 9 posti, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1992.

Ottava qualifica funzionale

Concorsi esterni

A) Funzionari di cancelleria. Con decreto ministeriale 27 gennaio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 618 posti.

Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 18 maggio 1992.

B) Revisori interpreti-traduttori. Con decreto ministeriale 18 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1993, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a complessivi 2 posti, di cui uno per le lingue inglese e tedesca ed uno per le lingue francese e spagnola. Il relativo bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993.

Concorsi interni

A) Funzionari di cancelleria:

1) con d.D.G. 13 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 987 posti;

2) con d.D.G. 13 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a un posto, disponibile negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

B) Analista di procedure:

Con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 6 posti.

C) Analista di sistema:

Con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 5 posti.

Settima qualifica funzionale

Concorsi esterni

A) Collaboratori UNEP

1) con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale del 23 febbraio 1993, è stato indetto il concorso, per esami, a 237 posti, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti

comunali, in servizio, nominati dal presidente del tribunale anteriormente al 31 dicembre 1989. Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 12 maggio 1992;

2) con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale del 23 febbraio 1993, è stato indetto il concorso, per esami, ad un posto per gli uffici della regione Valle d'Aosta, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio, nominati dal presidente del tribunale anteriormente al 31 dicembre 1989. Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 14 maggio 1992;

3) con decreto ministeriale 19 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1993, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 84 posti.

B) Traduttori interpreti

1) con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a complessivi 8 posti, suddivisi per le lingue: tedesca (tre posti), inglese (due posti), francese (un posto), spagnola (un posto) e slovena (un posto). Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 18 giugno 1992. Il relativo bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993;

2) con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 2 posti per la lingua francese, riservato agli uffici giudiziari della regione Valle d'Aosta. Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 19 giugno 1992. Il relativo bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993.

Concorsi interni

A) Collaboratori di cancelleria

1) con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 179 posti.

B) Collaboratore bibliotecario

1) con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 5 posti.

C) Collaboratori UNEP

1) con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 131 posti.

D) Analista

1) con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 11 posti.

E) Programmatore di sistema

1) con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 6 posti.

F) Capo sala macchine

1) con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 8 posti.

Sesta qualifica funzionale*Concorsi esterni***A) Assistenti giudiziari**

1) con decreto ministeriale 8 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1991, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 160 posti. Il relativo bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1991. Sono pervenute 103.456 domande di partecipazione. Con d.D.G. 11 marzo 1993, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1993, è stato fissato il diario di esame relativo allo svolgimento delle prove scritte, consistenti in appositi test bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, che si espletano in Roma - Hotel Ergife - dal 15 al 27 novembre 1993.

B) Assistenti UNEP

1) con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale del 23 febbraio 1993, è stato indetto il concorso, per esami, a 472 posti, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio, nominati dal presidente del tribunale anteriormente al 31 dicembre 1989. Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 12 maggio 1992;

2) con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale del 23 febbraio 1993, è stato indetto il concorso, per esami, a 2 posti, per gli uffici della regione Valle d'Aosta, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio, nominati dal presidente del tribunale anteriormente al 31 dicembre 1989. Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 14 maggio 1992;

con decreto ministeriale 19 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1993, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 64 posti.

C) Assistenti linguistici

1) con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, è stato indetto il concorso pubblico,

per esami, a complessivi 5 posti, suddivisi per le lingue: francese (due posti), inglese (un posto) tedesca (un posto) e spagnola (un posto). Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 18 giugno 1992. Il relativo bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993.

Concorsi interni

A) Assistenti giudiziari

1) con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 921 posti;

2) con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, ad un posto, disponibile negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

B) Assistenti UNEP

1) con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 98 posti;

C) Programmatore

1) con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 33 posti;

D) Procedurista di organizzazione

1) con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 12 posti;

E) Consollista

1) con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 24 posti.

Quinta qualifica funzionale

Concorsi esterni

A) Operatori amministrativi

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 271 posti.

B) Operatori UNEP

1) Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale del 23 febbraio 1993, è stato indetto il concorso, per esami, a 630 posti, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio, nominati dal presidente del tribunale, anteriormente al 31 dicembre 1989. Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 12 maggio 1992;

2) con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale del 23 febbraio 1993, è stato indetto il concorso, per esami, a 2 posti, per gli uffici della regione Valle d'Aosta, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio, nominati dal presidente del tribunale, anteriormente al 31 dicembre 1989. Tale decreto, a seguito di rilievo della Corte dei conti, ha sostituito il decreto ministeriale 14 maggio 1992;

3) con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1993, è stato indetto il concorso pubblico per esami a 73 posti.

*Concorsi interni***A) Operatore amministrativo**

1) Con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 407 posti;

2) con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 5 posti, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

B) Operatori UNEP

Con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 115 posti.

C) Addetto a *personal computer*

Con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 46 posti.

D) Operatore sala macchine

Con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 30 posti.

E) Addetto alla registrazione dei dati

Con d.D.G. 11 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 157 posti.

Quarta qualifica funzionale

Concorsi esterni

Conducenti di automezzi speciali

1) Con decreto ministeriale 7 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1992, è stato indetto il concorso, per titoli, a 200 posti, riservato agli autisti che prestino o che abbiano prestato servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata approvata la graduatoria generale di merito dei 659 candidati idonei, formata dalla commissione il 14 gennaio 1993;

2) con decreto 12 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1992, è stato indetto il concorso, per titoli, ad un posto, riservato agli autisti che prestino o che abbiano prestato servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, disponibile negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

Con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata approvata la graduatoria generale di merito dei 2 candidati idonei, formata dalla commissione esaminatrice il 16 febbraio 1993.

Concorsi interni

Dattilografo

Con d.D.G. 4 marzo 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato indetto il concorso, per esami, a 33 posti.

Si rappresenta, infine, che non è possibile indicare la data di effettiva assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui sopra, ma si assicura nel contempo il massimo impegno del Ministero per un sollecito esaurimento delle relative procedure.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(16 aprile 1993)

PROCACCI. - *Al Ministro della sanità e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per gli affari sociali.* - Premesso:

che è stata scoperta di recente a Napoli una struttura per la pratica degli aborti clandestini, condotti anche su minorenni;

che l'AIED ha segnalato un'alta presenza di interventi illegali nel Sud e nelle isole, con valutazioni del 20-25 per cento per la Campania;

che in una precedente interrogazione (4-00476 dell'8 luglio 1992) la scrivente aveva già espresso forti preoccupazioni in relazione ai dati ufficiali diffusi dai Ministeri di grazia e giustizia e della sanità sul numero degli aborti legali condotti negli ultimi anni nel nostro paese, rilevando come la forte diminuzione registrata potesse celare fenomeni di dirottamento delle donne interessate verso strutture private che, ai sensi della legge n. 194 del 1978, non possono condurre interruzioni di gravidanza;

che nello stesso atto parlamentare l'interrogante chiedeva un'indagine conoscitiva sulla situazione dei consultori, particolarmente carenti e rari al Sud, ai quali è invece affidato il compito dell'informazione e della prevenzione delle nascite indesiderate,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione al fenomeno evidentemente non sconfitto dell'aborto clandestino;

se non ritengano opportuno intervenire presso la regione Campania per verificare la correttezza dell'applicazione della legge n. 194 del 1978, anche in relazione alla forte presenza dell'obiezione di coscienza, che è certamente un diritto degli operatori sanitari, ma che può a volte celare il tentativo di indirizzare le donne verso strutture illegittime e pericolose.

(4-00635)

(21 luglio 1992)

RISPOSTA. - In ordine alle preoccupazioni espresse nell'atto parlamentare summenzionato sul corretto funzionamento delle strutture pubbliche e private convenzionate, nella regione Campania, operanti nel quadro della legge n. 194 del 1978, si è in grado di comunicare quanto segue.

Le strutture complessivamente operanti in tale ambito, sulla base dei dati acquisiti presso le competenti autorità della regione, risultano in numero di 32.

L'assessorato regionale alla sanità, pur non mancando di sensibilizzare le dipendenti unità sanitarie locali ancora prive di servizio per le interruzioni di gravidanza perchè si attivino in tal senso, ritiene che un siffatto numero di strutture, tutte attive ed operanti, sia pienamente in grado di sopperire alle richieste di intervento, senza che si debba ricorrere a liste di attesa.

Lo stesso assessorato, inoltre, ha assicurato di essere intervenuto espressamente, per dare piena e corretta attuazione alla normativa del settore materno-infantile - leggi 29 luglio 1975, n. 405, sui consultori familiari, e 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza - attraverso programmi «preventivi» dell'aborto contenuti negli atti d'indirizzo sulle attività dei consultori familiari.

Risulta, infine, che per rendere il più possibile corretta ed omogenea nel territorio regionale l'applicazione della stessa legge n. 194 del

1978 la regione ha inteso diramare apposite linee-guida per le unità sanitarie locali, provvedendovi con lettera circolare in data 11 novembre 1992.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(10 aprile 1993)

ROVEDA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che da notizie di stampa («Corriere della Sera» del 19 gennaio 1993) risulta che presso l'istituto «Mapelli» di Monza un professore di costruzioni sta attuando una singolare protesta: firma il registro di classe, ma non fa lezione;

che sempre dalle suddette notizie stampa sembra che il preside dell'istituto non possa intervenire perchè il comportamento del professore non viola gli aspetti formali;

constatato:

che al di là di ogni formalismo, osservato o no, il professore in oggetto, se il suo comportamento fosse correttamente descritto dal giornale, viola una regola di base di libero mercato: esso riceve uno stipendio a fronte di una prestazione nulla e questo indipendentemente dalle vertenze aperte con il Ministero;

che troppi individui nella pubblica amministrazione credono di poter scollegare la propria prestazione dal compenso ricevuto in quanto già al momento dell'assunzione si mostrano alla ricerca di uno stipendio piuttosto che di un lavoro giustamente remunerato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda:

- 1) ritornare al buon senso non retribuendo il lavoro volontariamente non svolto;
- 2) superare, con l'occasione del riordino del pubblico impiego, eventuali norme che rendano possibili certe assurdità;
- 3) dare ai presidi quelle prerogative dirigenziali che di fatto dovrebbero già avere attribuendo loro nel contempo la responsabilità di ben amministrare, curando non solo gli aspetti economici;
- 4) introdurre per i dipendenti del Ministero un contratto di tipo privatistico.

(4-02096)

(19 gennaio 1993)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Nei confronti del professor Marco Casolari, docente di costruzioni presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «Mapelli» di Monza, il quale, con il suo comportamento, ha creato una grave situazione di disagio nella scuola, il capo di istituto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, articolo 107, comma 4, sentito il collegio dei docenti, ha inflitto la sospensione cautelare

facoltativa dall'insegnamento con provvedimento del 23 gennaio 1993, convalidato da questo Ministero in data 29 gennaio 1993.

Nei confronti del medesimo docente sono stati inoltre attivati tre procedimenti disciplinari, con atto di contestazione di addebiti rispettivamente del 22 dicembre 1992, 22 gennaio 1993 e 3 febbraio 1993.

In data 5 febbraio 1993 il provveditore agli studi di Milano ha provveduto a trasmettere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (consiglio di disciplina personale docente istruzione tecnica) - cui compete esprimere parere obbligatorio e vincolante - tutti gli atti relativi al primo dei tre procedimenti disciplinari, ritenendo configurarsi l'ipotesi di recidiva di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974; infatti, in passato sono state già inflitte al professor Casolari sanzioni disciplinari per infrazioni della stessa specie.

Si desidera anche far presente che la legge n. 421 del 1992 e i decreti legislativi emanati in attuazione della succitata legge hanno introdotto nuove norme in materia di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche - compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado - nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Per quanto riguarda, infine, la proposta formulata al punto 3 dell'interrogazione parlamentare in parola, si desidera assicurare che la medesima sarà esaminata nel contesto delle proposte riguardanti il nuovo assetto organizzativo amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche da sottoporre all'esame delle Assemblee parlamentari.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(31 marzo 1993)

SERENA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che una gravissima situazione debitoria sta affliggendo le aziende di trasporto pubblico del Veneto, dovendosi ipotizzare l'impossibilità delle stesse al pagamento degli stipendi di giugno ai dipendenti ed alle forniture di gasolio;

che la pesante situazione di cassa è venuta a crearsi a seguito del mancato accredito del terzo bimestre 1991 del fondo regionale trasporti per circa 40 miliardi di lire;

che una delle cause di tale situazione va ricercata nel fatto che i contributi obbligatori che lo Stato assegna al Veneto vengono erogati con clamorosi ritardi che si traducono nei mastodontici problemi di gestione all'interno delle aziende pubbliche di trasporto, soffocate tutte, in maggiore o minore misura, da debiti;

che le stesse aziende pubbliche di trasporto hanno denunciato paurosi deficit a Padova (50 miliardi), a Mestre (40 miliardi all'ATCV), a Vicenza (30 miliardi alle Ferrotramvie vicentine), a Belluno (10 miliardi) e che a Rovigo si è dovuti ricorrere ad una riduzione di corse e di personale;

che lo stesso presidente della regione Veneto ha denunciato, in fase di bilancio, tale situazione critica;

che solo un anno fa l'ATM di Treviso è riuscita a far approvare dalla giunta comunale di Vittorio Veneto un mutuo di 1.400 milioni per ripianare il bilancio dell'anno precedente;

che la mancanza di tempi certi e la continua penalizzazione dei trasferimenti di denaro rischiano di portare al collasso l'intero settore, colpendo i lavoratori e gli enti locali proprietari di aziende e privando l'intera collettività di servizi essenziali,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti misure si intenda adottare per far fronte alla grave situazione maturata nel settore.

(4-00275)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento ai contributi obbligatori dello Stato per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto della regione Veneto, si fa presente che la quota statale erogata nel 1991 a carico del Fondo nazionale trasporti è pari a lire 284.572.640.000 e quella relativa al 1992 è di lire 307.325.640.000.

Si indicano di seguito i provvedimenti inerenti a quest'ultimo esercizio finanziario:

decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 271, di lire 136.512.309.000 - registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1992, reg. 5, f. 120;

decreto ministeriale 10 agosto 1992, n. 1528, di importo pari al precedente - registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1992, reg. 9, f. 36;

decreto interministeriale 11 novembre 1992, n. 2137, di lire 34.301.022.000 - registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1992, reg. 11, f. 310.

Per quanto riguarda in particolare l'accredito del terzo bimestre 1991 di lire 36.881.708.000, la regione Veneto ha fatto sapere che l'erogazione è avvenuta nei tempi debiti (mandato n. 2949 del 22 aprile 1991).

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(16 aprile 1993)

SERENA. - *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* - Premesso:

che la legge n. 1404 del 4 dicembre 1956 ha sancito l'obbligo per tutti gli enti «di diritto pubblico» o «soggetti a vigilanza dello Stato», o ancora «interessanti comunque la finanza statale», i cui compiti siano «cessati o non più perseguibili», oppure versino «in condizioni economiche di grave dissesto» o si trovino «nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari», di venir liquidati o essere incorporati in «enti similari»;

che ai compiti di soppressione, liquidazione e incorporazione di tali enti è delegato un apposito ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

che gli enti affidati all'ispettorato perchè provveda alla loro liquidazione risultano essere 638;

che al momento attuale gli enti chiusi con regolare decreto ministeriale risultano essere meno di un centinaio;

che nel corso del 1989 risultano essere stati chiusi otto enti e che, procedendo ad una media di otto chiusure l'anno, l'opera di liquidazione terminerebbe fra settant'anni, cioè nel 2060;

che tale «speditezza» nei lavori non pare doversi imputare a carenze di organico o di struttura del citato «ispettorato generale», dal momento che l'istituto ha in Roma due sedi centrali ed una terza sede di archivio, che ai suoi vertici siedono un ispettore generale capo con la qualifica di dirigente superiore, un consigliere ministeriale e sette consiglieri ministeriali aggiunti con qualifica di ispettore generale e che i dipendenti complessivamente impiegati risultano essere 311;

che, tra gli enti soppressi, ma in fase di perenne liquidazione risultano esserci: l'Ente economico della pastorizia, l'Ente gestione liquidazione immobiliare (sorto nel 1939 col compito «di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni» appartenenti ai «cittadini italiani di razza ebraica»), l'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR, che ha inglobato la gestione di un altro ente soppresso), l'Endima (Ente nazionale distribuzione medicinali degli alleati), l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, l'Ospedale coloniale italiano «Garibaldi» di Tunisi, la Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'Antico regno sardo di Torino, il Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia, l'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (da notare che gli sconti farmaceutici sono stati aboliti nel 1977), l'Ente gioventù italiana (cioè la GIL, Gioventù italiana del littorio),

l'interrogante chiede di sapere in che modo e con quali tempi si intenda procedere per la totale e definitiva abolizione di tali enti inutili che continuano a gravare sulle casse dello Stato con rilevante incidenza sul *deficit* pubblico.

(4-00625)

(21 luglio 1992)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine alla situazione degli enti soppressi con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata all'Ispettorato generale enti disciolti (IGED) della Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo, si premette, anzitutto, che gli enti elencati nella citata legge sono stati definitivamente soppressi, per cui l'IGED svolge semplice attività liquidatoria.

La legge n. 1404 del 1956 prevede, infatti, l'intervento del citato Ispettorato generale il quale, dopo una prima fase di liquidazione degli enti stessi curata da commissari liquidatori, dovrà proseguire nell'attività delle gestioni liquidatorie fino alla chiusura delle stesse mediante la redazione dei relativi bilanci finali.

L'IGED cura, poi, la definizione delle residue pendenze attive e passive, costituite da crediti e debiti di lunga e difficile esazione,

sovente complicate da vertenze di carattere giudiziario, il cui *iter* si rivela complesso e laborioso.

Tra l'altro, talune disposizioni contenute nei singoli provvedimenti legislativi sulla soppressione, lo scorporo e la riforma di numerosi enti in attuazione delle norme regionali e della riforma sanitaria hanno creato, in sede di applicazione, rilevanti problemi che ostacolano l'attività delle gestioni liquidatorie.

L'assenza di un disegno organico volto a salvaguardare, in modo uniforme, le posizioni previdenziali degli ex dipendenti dei predetti enti disciolti trasferiti alle USL, alle regioni e ad altri enti pubblici ovvero alle amministrazioni dello Stato, già iscritti nei fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza, ha dato origine a disposizioni non sempre chiare che impegnano l'IGED a svolgere oltre all'attività istituzionale di liquidazione una vera e propria attività gestionale, onde assicurare la continuità delle prestazioni dei fondi integrativi di previdenza agli aventi diritto.

Vanno, altresì, sottolineate le problematiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, concernenti la destinazione dei contributi versati nei fondi di previdenza a favore di quei dipendenti che non si sono avvalsi della facoltà di opzione per il mantenimento della pregressa posizione previdenziale (AGO e FIP) e sono stati iscritti definitivamente alla CPDEL e alla CPS.

In questa sede è sorta una controversia fra questi ultimi enti, che ritenevano dovesse essere versata l'intera contribuzione affluita nei FIP, e gli interessati, i quali in sede giurisdizionale (TAR e Consiglio di Stato) hanno ottenuto la restituzione dei contributi versati nei fondi stessi.

La restituzione dei citati contributi a favore della quale si è pronunciato anche il Consiglio di Stato ha causato seri e pesanti problemi operativi agli uffici per la trattazione delle numerose vertenze giudiziarie, determinando un aggravio di oneri finanziari alle gestioni liquidatorie, connessi con il pagamento ai ricorrenti vincitori di spese di giudizio nonché di oneri accessori.

A tali difficoltà, che ostacolano la chiusura di un rilevante numero di enti, si aggiungono quelle derivanti dal ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali per il trasferimento dei beni mobili ed immobili già di proprietà degli enti mutualistici, a causa della mancata intesa con le regioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Infatti, la Corte costituzionale pronunciata in merito al ricorso della regione Veneto ha dichiarato illegittimo il decreto interministeriale di trasferimento di beni immobili all'IGED emanato senza l'intesa della predetta regione.

Infine, fra le cause che si frappongono ad una rapida chiusura di molte gestioni liquidatorie vanno, altresì, evidenziate quelle derivanti dall'applicazione di talune norme della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, che si rivelano non più rispondenti con l'attuale realtà economica.

Nel corso degli anni sono stati affidati al predetto Ispettorato generale 642 enti soppressi, di cui oltre 480 rappresentati da disciolti

enti mutualistici la cui liquidazione è stata assunta, ai sensi dell'articolo 77, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla data del 1 luglio 1981.

Per 127 enti la procedura di liquidazione è stata definita.

Si aggiunge, infine, che all'Ispettorato generale continuano a pervenire, per la definizione, nuove gestioni liquidatorie, come ad esempio l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO), soppresso con legge 7 agosto 1990, n. 249, e pervenuto in liquidazione il 31 gennaio 1991, e l'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato, soppresso con legge 5 ottobre 1991, n. 317 (articolo 42), e pervenuto in liquidazione il 24 ottobre 1991.

Inoltre, dal prossimo 30 giugno 1993 (articolo 17 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, riprodotto nell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68), sarà affidato al citato Ispettorato generale un numero non ancora definito di gestioni fuori bilancio la cui soppressione è stata prevista dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(20 aprile 1993)

SERENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere i motivi dell'elargizione di 300 miliardi per i prossimi tre anni ai quotidiani di partito «Il Popolo», «L'Unità», «Il Secolo d'Italia», «La Voce repubblicana», «L'Umanità», «L'Opinione», «L'Avanti» e per altri quotidiani valdostani ed altoatesini, nonostante la legge finanziaria abbia praticamente eliminato il finanziamento pubblico alla stampa di partito.

(4-01782)

(3 dicembre 1992)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue.

La somma complessiva di lire 300 miliardi, prevista dalla legge finanziaria 1993, per gli esercizi 1993-1994-1995, costituisce la copertura finanziaria della legge n. 250 del 1990 per la corresponsione di contributi alle imprese editrici di:

- a) quotidiani e periodici organi di partiti politici;
- b) quotidiani e periodici costituiti nelle forme previste dalle norme giuridiche;
- c) giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige.

La corresponsione di tali contributi è ovviamente soggetta all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della già menzionata legge n. 250 del 1990 da parte dell'ufficio competente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

FABBRI

(9 aprile 1993)

SPECCHIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'applicazione nelle scuole elementari dei moduli con rientro pomeridiano, in applicazione della legge n. 148 del 1990, ha determinato reazioni e proteste da parte delle famiglie in alcuni comuni della provincia di Brindisi;

che i motivi della protesta sono da individuare:

a) nella situazione socio-culturale di alcune realtà territoriali;
b) nella insufficienza o nella mancanza di servizi (mensa, trasporto, servizi di pulizia delle aule, eccetera);

c) nella presenza in alcune scuole del centro urbano di un consistente numero di alunni provenienti dalle contrade rurali, i quali sono costretti a rimanere lontani dalle proprie case per un eccessivo numero di ore con conseguenze molto negative per il rapporto ragazzi-ambiente familiare, ragazzi-genitori;

che in alcuni casi non sono state preventivamente interessate le amministrazioni comunali, che avrebbero dovuto, ove possibile, istituire o potenziare i servizi indispensabili;

rilevato che l'applicazione della legge n. 148 del 1990 e, in particolare, la pur apprezzabile novità della istituzione dei moduli con rientro pomeridiano, non può avvenire in maniera indiscriminata, come una sorta di «fiore all'occhiello» per alcuni funzionari, e magari a discapito degli alunni e delle loro famiglie,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre, con l'urgenza richiesta dall'importanza e dalla delicatezza del problema sollevato, una ispezione per accertare se nella provincia di Brindisi l'istituzione dei moduli con rientro pomeridiano è avvenuta nel rispetto delle leggi e delle circolari e comunque degli elementari diritti dei cittadini-alunni e delle famiglie.

(4-01796)

(9 dicembre 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla questione segnalata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il provveditore agli studi di Brindisi ha disposto specifiche ispezioni, allo scopo di accertare se e quali inconvenienti si fossero registrati nell'applicazione, nelle scuole elementari di quella provincia, del nuovo orario delle lezioni previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 148 del 1990.

Dalle dettagliate relazioni ispettive, acquisite ed esaminate, è emerso che, superate talune difficoltà iniziali, l'applicazione del citato articolo - per quanto attiene all'articolazione delle attività didattiche tra mattino e pomeriggio - è generalmente avvenuta, nelle scuole

interessate, non senza aver tenuto conto della situazione socio-culturale delle varie realtà territoriali, dei servizi che le amministrazioni comunali potevano o non potevano assicurare e delle esigenze degli alunni provenienti dalle contrade rurali.

Invero, alcune proteste avverso il rientro pomeridiano erano state riscontrate - come si desume dagli elementi acquisiti - soltanto in tre comuni e, precisamente, in alcuni plessi funzionanti nei circoli didattici di Brindisi, di San Vito dei Normanni e di Ostuni.

Tali proteste sono, peraltro, gradualmente rientrate a seguito di opportuni incontri e chiarimenti intervenuti tra le varie componenti scolastiche e gli ispettori tecnici del settore.

Questi ultimi hanno, in particolare, riferito che gli organi collegiali dei circoli suindicati, nell'adottare le deliberazioni relative all'articolazione dell'orario delle lezioni, hanno motivato le scelte effettuate sulla base delle strutture esistenti e delle reali disponibilità espresse dagli enti locali interessati che non hanno mancato di fornire la loro collaborazione.

Quanto, comunque, al problema di carattere generale conseguente alle innovazioni introdotte dalla summenzionata legge, al fine di realizzare un'equilibrata distribuzione delle attività didattiche nel tempo giornaliero, si ritiene opportuno far presente che il Ministero ha sin qui tenuto nella dovuta considerazione quelle situazioni che richiedevano gradualità e flessibilità.

Infatti, in risposta a specifici quesiti formulati dagli uffici scolastici periferici, il Ministero ha osservato che, nell'attuazione del nuovo orario delle lezioni nelle scuole elementari, debbono essere contemperate, nei limiti del possibile, tre diverse esigenze, connesse, rispettivamente, alla disponibilità finanziaria dei comuni, alle ragioni delle famiglie e agli aspetti pedagogico-didattici, i quali ultimi vanno ovviamente tutelati al fine di evitare che una prolungata permanenza degli alunni nelle aule scolastiche (nel caso di mancato ritorno pomeridiano) ne penalizzi il rendimento.

Nel caso segnalato non pare comunque che le suddette esigenze siano state disattese o sottovalutate.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(31 marzo 1993)

SPERONI. - *Al Ministro del tesoro.* - L'interrogante chiede di conoscere l'applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, in particolare per quanto riguarda la possibilità, da parte dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, di ottenere biglietti aerei della compagnia aerea Meridiana per il percorso Milano Malpensa-Roma Fiumicino e viceversa.

(4-00058)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere se i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo possano usufruire dei biglietti aerei della compagnia Meridiana spa per il percorso Milano - Roma e viceversa.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 3 della legge n. 384 del 1979 stabilisce che ai parlamentari europei, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, sia concesso «un numero annuo massimo di 40 biglietti aerei tra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti».

La Direzione generale del Tesoro, ai sensi della citata legge, ha provveduto a stipulare convenzioni con le maggiori compagnie aeree nazionali (tra cui la Meridiana spa).

Pertanto, considerato che la Meridiana spa comprende tra i percorsi serviti anche quello Milano-Malpensa - Roma-Fiumicino, i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, eletti nella prima circoscrizione, possono ottenere dalla compagnia in questione il rilascio di biglietti aerei per tale percorso.

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(20 aprile 1993)

STEFÀNO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la USL TA/7 di Manduria (Taranto) ha bandito un pubblico concorso per la copertura di un posto di primario di nefrologia e dialisi;

che detto concorso ha visto la partecipazione di soli tre candidati dei quali uno - al momento - è aiuto della divisione nefrologia e dialisi della medesima USL TA/7;

che ai tre candidati è stata assegnata (27 luglio 1992) dalla commissione all'uopo nominata la prova sorteggiata recante questo titolo: «Ruolo delle citochine nella patogenesi della glomerulonefrite primitiva»;

che si è trattato di una tema che non offriva concrete possibilità di svolgimento in quanto riguardava un aspetto del tutto marginale rispetto alle tematiche della nefrologia;

che due dei tre candidati hanno riconsegnato i fogli rifiutandosi di svolgere il tema, con la conseguente loro esclusione dall'ulteriore partecipazione al concorso che ha visto quale unico candidato l'aiuto di nefrologia e dialisi della USL TA/7;

che quest'ultimo ha, per titoli di anzianità, di carriera e *curriculum* formativo, punteggi di gran lunga inferiori a quelli di uno dei due candidati autoesclusi, talchè solo il risultato delle prove poteva essere per lui determinante ai fini del successo del concorso;

che con delibera 8/592 l'amministratore straordinario della USL TA/7 ha approvato la graduatoria del concorso pubblico di che trattasi e ne ha nominato vincitore il suddetto «unico» concorrente che ha accettato di svolgere la prova scritta, così come indicata;

che il titolo della prova scritta è stato dalla commissione esaminatrice concepito in aperta violazione e falsa applicazione dell'articolo

27 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 il quale dispone che la prova scritta costituisca una relazione su un caso clinico o su un argomento inerente alla disciplina oggetto del concorso;

che il tema assegnato non era certamente un caso clinico, nè può sostenersi che esso vertesse su argomento inerente alla disciplina oggetto del concorso, perchè tale «inerenza» deve essere concreta ed il ruolo delle citochine è invece del tutto marginale tanto da non poter costituire oggetto di uno svolgimento; inoltre, nè le citochine nè le glomerulonefriti sono minimamente menzionate tra le 79 tesine pubblicate per gli esami di idoneità in nefrologia nell'anno 1992;

che della inspiegabile siccome poco chiara procedura concorsuale si è ampiamente interessata la stampa quotidiana locale provocando insorgenza di fondati dubbi sulla legittimità dell'operato della commissione,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare a salvaguardia della credibilità delle istituzioni che, in merito a quanto innanzi descritto, risulta alquanto compromessa, specie per quel clima di sfiducia che purtroppo caratterizza l'attuale momento politico e sociale.

(4-01900)

(16 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Sul problema sollevato con l'atto parlamentare summenzionato si risponde in base agli elementi desumibili dal verbale della commissione esaminatrice del concorso - in esso considerato - ad un posto di primario di nefrologia e dialisi presso l'unità sanitaria locale pugliese TA/7 di Manduria (Taranto), acquisito per il tramite del rappresentante di questo Ministero in tale collegio.

In questo senso risulta che, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 27 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali), detta commissione esaminatrice, in data 27 aprile 1992, ha proceduto all'espletamento del concorso, deliberando di far consistere la prova scritta in una relazione su argomenti inerenti alla disciplina (nefrologia e dialisi) oggetto di esame.

Allo stesso fine la commissione ha preliminarmente elaborato un elenco di cinque temi (come dalla relativa scheda, allegato A al verbale), nel cui ambito successivamente, dopo approfondita discussione, sono stati individuati i tre temi da proporre alle prescritte operazioni di sorteggio a cura dei candidati, per la determinazione di quello oggetto della prova scritta.

È utile precisare, a questo riguardo, che lo stesso verbale registra una specifica richiesta di chiarimenti, rivolta alla commissione all'atto di tale sorteggio dal candidato dottor Mario Querques, per conoscere i criteri adottati per detta formulazione dei temi oggetto della prova di esame. Al candidato veniva chiarita la specifica e tecnicamente discrezionale competenza della commissione esaminatrice in ordine all'individuazione dei casi clinici ovvero degli argomenti inerenti alla disciplina oggetto del concorso *ex* articolo 27 del già citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Procedeva al sorteggio il candidato dottor Paolo Strippoli, estraendo, fra i tre numeri precedentemente imbussolati, quello che avrebbe consentito di determinare il tema prescelto per la prova scritta. Risultava estratto il tema n. 3, corrispondente, appunto, alla traccia «ruolo delle citochine nella patogenesi delle glomerulonefriti primitive», mentre gli altri due temi non estratti erano i seguenti:

tema n. 1 «nefropatia da virus Hantaan»;

tema n. 2 «diagnosi e trattamento dell'iperossaluria primitiva».

Per lo svolgimento della prova venivano assegnate due ore.

A quanto è dato ritenere, il tema sorteggiato, pur presentando un innegabile carattere di specificità, risulterebbe, comunque, tutt'altro che marginale rispetto alle tematiche della nefrologia, non fosse altro che per la sua palese attinenza ad una delle patologie fondamentali della specialità, quali sono, certo, le glomerulonefriti primitive.

Riguardo, poi, al riferimento - espresso nell'interrogazione - alle tesine inerenti all'esame di idoneità alla professione ospedaliera in nefrologia, è necessario rilevare che esse, pur costituendo senza dubbio un valido ed ampio punto di riferimento per l'individuazione di temi di esame nella specialità, non pretendono in alcun modo di esaurirne tutte le possibili problematiche, tanto più che sono state notoriamente formulate (e non è un particolare di poco conto) per una prova sostanzialmente assimilabile ad un esame di abilitazione professionale e, come tali, possono ben suggerire adattamenti, intesi a renderne più complessa la trattazione, nel caso di impiego in ambito concorsuale, cioè in prove di esame ad intenti prettamente selettivi.

Nel caso di specie, comunque, neppure è esatta l'asserzione, ripresa nell'interrogazione, secondo cui «nè le citochine nè le glomerulonefriti sono minimamente menzionate tra le 79 tesine» degli esami di idoneità, poichè il tema succitato, anzi, risulta senza alcun dubbio compreso nel più ampio ambito della tesina n. 15, «la patogenesi delle glomerulonefriti», inserita nell'elenco inerente a «nefrologia», incluso nell'allegato I al decreto ministeriale 7 febbraio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 21-bis del 13 marzo 1992), relativo alla sessione di esami di idoneità per l'anno 1992 del personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

AZZOLINI

(10 aprile 1993)

TADDEI, NERLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che le Ferrovie dello Stato hanno annunciato la soppressione del servizio merci a carro nella stazione di San Romano-Montopoli della linea Firenze-Pisa;

che tale notizia ha destato notevole preoccupazione tanto da suscitare l'approvazione di un documento unanime da parte del consiglio comunale di Montopoli, dell'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno e le proteste delle organizzazioni degli imprenditori;

che l'Unione industriali di Pisa, nel sottolineare l'allarme che la notizia ha suscitato fra gli operatori del comprensorio del cuoio e delle calzature, chiede il mantenimento del servizio;

che l'amministrazione comunale di Montopoli ha richiesto un incontro con i responsabili del compartimento ferroviario di Firenze al fine di evitare la disattivazione del servizio;

che la eliminazione del servizio merci a carro costituisce una penalizzazione per le 3.000 aziende della zona che saranno costrette ad utilizzare stazioni di altre località con uso del trasporto su gomma più costoso e più inquinante,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano gli indirizzi programmatici riguardo al trasporto di merci su rotaia nell'area interessata;

quali iniziative si intenda assumere per garantire la continuazione del servizio merci a carro presso la stazione di San Romano-Montopoli.

(4-01897)

(15 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa, nel quadro di una ristrutturazione organizzativa, mirata alla razionalizzazione del traffico mediante la concentrazione dei trasporti sui principali scali della rete, stanno provvedendo, anche nell'ottica di ridurre i costi di esercizio, alla disabilitazione dal servizio merci a carro di quelle stazioni che, interessate da un modesto volume di traffico, si collocano su un piano decisamente marginale nella scala di produttività del servizio.

Il parametro di redditività preso a base per il mantenimento dell'abilitazione è di almeno 700 carri all'anno.

Per quanto riguarda, in particolare, la stazione di San Romano-Montopoli, le Ferrovie dello Stato fanno sapere che la produttività di questo impianto è risultata sempre più ridotta nel tempo; infatti dai 707 carri trasportati nel 1989 si è passati ai 461 nel 1990 e ai 378 nel 1991.

Per la stazione in argomento le Ferrovie dello Stato hanno, pertanto, disposto la disabilitazione dal servizio merci a carro, a far data dal 1 dicembre 1992.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(16 aprile 1993)

TURINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che agenzie giornalistiche e testate televisive hanno informato circa l'ipotesi di adibire le isole minori dell'arcipelago toscano a luogo di confino o di carcerazione o di domicilio coatto per individui mafiosi;

che si è manifestata la ferma opposizione della popolazione dell'isola d'Elba e dei vari comuni interessati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le reali intenzioni del Governo:

se non si ritenga che la criminalità vada combattuta e neutralizzata là dove si manifesta, senza esportarla in zone che desiderano conservare la loro tradizione civile ed il loro patrimonio culturale e naturale.

(4-00583)

(15 luglio 1992)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per peculiari e specifiche esigenze di sicurezza, di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata, ha destinato la casa di reclusione dell'isola di Pianosa ad istituto per detenuti ad elevato indice di pericolosità.

A tal fine è stata ristrutturata la sezione Agrippa, ove sono stati trasferiti dal carcere dell'Ucciardone di Palermo alcune decine di soggetti condannati per gravi reati di stampo mafioso.

Per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno ha disposto l'invio a Pianosa di un contingente di 50 carabinieri e 50 agenti della polizia di Stato e si è provveduto ad adottare ogni idonea iniziativa al fine di ridurre al minimo le conseguenze derivanti dalla presenza nell'isola di tale categoria di detenuti.

Le amministrazioni comunali sono state poi sollecitate ad una maggiore attenzione in materia di iscrizioni anagrafiche e di rilascio di autorizzazioni amministrative e sono stati anche intensificati gli accertamenti patrimoniali nonché i controlli sulle compravendite immobiliari. Fino ad ora non sono stati segnalati episodi particolari che facciano presumere tentativi di ingerenza malavitosa nell'isola.

Per quanto concerne l'utilizzazione della casa di reclusione di Gorgona, si precisa che, trattandosi di colonia agricola con strutture aperte, vi sono custoditi condannati definitivi preventivamente selezionati. Non è previsto il trasferimento nella stessa isola di detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali di stampo mafioso o camorristico.

È esclusa, infine, ogni ipotesi di utilizzazione penitenziaria dell'isola di Capraia, giacché gli istituti ivi esistenti sono stati soppressi con decreto ministeriale del 27 ottobre 1986 mentre vi sarà realizzato un insediamento per il personale penitenziario e le relative famiglie, con destinazione a colonia marina della diramazione «Porto Vecchio».

Su tale isola sono attualmente in servizio con compiti di manutenzione delle strutture due sole unità del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(15 aprile 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:
che il Governo ben ha fatto a trasferire pericolosi delinquenti mafiosi nell'isola di Pianosa sottoponendoli a regime carcerario duro;

che in tale isola ci sono circa 150 componenti della polizia penitenziaria oltre decine di poliziotti e carabinieri;

che solo pochi «fortunati» (si fa per dire!) vivono in caserma, mentre gli altri vivono, come zingari, in tende;

che in tale struttura l'acqua scende a fatica dalle cannelle, la mensa è troppo piccola e le camerate per riposarsi, dopo i turni di guardia, vanno a pezzi,

si chiede di conoscere con urgenza quali sollecite e concrete iniziative lo Stato intenda prendere nei confronti di questi suoi servitori la cui vita in tale struttura è ancora più dura di quella dei delinquenti detenuti.

(4-00842)

(6 agosto 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Al fine di migliorare le condizioni di vita del personale penitenziario in servizio presso la casa di reclusione di Pianosa è stato predisposto un nutrito programma di interventi, tra i quali si segnalano:

ristrutturazione della caserma Agrippa, con annessa cucina per 80 posti;

ristrutturazione dell'edificio ex albergo da destinarsi a caserma per circa 35 posti;

ristrutturazione del capannone macchinari, attiguo alla direzione, per la realizzazione della mensa del personale per circa 200 posti;

adeguamento della palestra agenti esistente presso le diramazioni giudice;

ristrutturazione del magazzino prospiciente la direzione per palestra del personale;

ristrutturazione dell'edificio foresteria, con previsione di camere con bagno annesso e sale ricreative;

adeguamento della sala convegno a sala proiezioni VHF e destinazione del magazzino ubicato posteriormente a spaccio di generi alimentari;

ristrutturazione progressiva di tutti gli alloggi allo stato inagibili o in precarie condizioni igieniche;

ristrutturazione dei locali sala-convegno-bar della caserma Agrippa;

realizzazione di percorsi pavimentati per il collegamento dei vari corpi di fabbrica con la strada perimetrale alla diramazione Agrippa;

ripristino dell'impianto di riscaldamento delle zone detentive diramazione Agrippa, caserma interna diramazione Agrippa e caserma giudice;

revisione della rete di raccolta e realizzazione dell'impianto di depurazione;

potenziamento dell'approvvigionamento idrico.

Inoltre, per favorire i collegamenti con il continente, è stato di recente avviato, per il solo personale penitenziario e in via sperimen-

tale, un collegamento giornaliero con naviglio del dipartimento, sulla rotta Pianosa-Piombino e viceversa.

Il Ministro di grazia e giustizia

CONSO

(16 aprile 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che al signor Michele Tranchino (nato a Sant'Angelo di Cetraro - Cosenza - il 20 settembre 1917), combattente della seconda guerra mondiale, è stato finalmente riconosciuto, nel luglio 1991, il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio per l'ottava categoria, come certificato dalla commissione medica per le pensioni di guerra;

che in data 14 settembre 1992 la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, con determinazione n. 3585891, concedeva il trattamento pensionistico di ottava categoria dal 1° febbraio 1977;

che su detto provvedimento dovrà ancora pronunciarsi (chissà quando!) il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato trasmesso il relativo fascicolo,

l'interrogante chiede di conoscere quanti altri anni (col favore della provvidenza data l'età avanzata) dovrà aspettare il signor Tranchino per ottenere il trattamento pensionistico *de quo*.

(4-02152)

(26 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione in oggetto e al riguardo, per quanto di competenza, si comunica che la determinazione n. 3585891 del 14 settembre 1992, concessiva di trattamento pensionistico di ottava categoria, emessa in favore del signor Tranchino, è stata approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza della sezione ordinaria in data 9 novembre 1992.

Il relativo fascicolo è stato quindi trasmesso al centro elaborazione dati per la compilazione del ruolo di pagamento, del libretto di pensione e per la memorizzazione degli elementi anagrafici e dei relativi dati.

In data 4 dicembre 1992 la pratica è stata trasmessa alla divisione X per la revisione e l'attribuzione del numero d'iscrizione.

Infine il suddetto provvedimento così perfezionato è stato trasmesso, per l'esecuzione, alla direzione provinciale del tesoro di Bari con EL.2 del 2 febbraio 1993.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

BRUNO

(7 aprile 1993)

ZILLI, GUGLIERI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'ordinanza ministeriale n. 340 del 19 novembre 1992 conferma integralmente per l'anno scolastico 1993-94 le disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione della rete scolastica;

che l'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale del 3 gennaio 1992 prevede la possibilità che nelle sezioni staccate di scuola media, funzionanti con un solo corso, le classi possano essere costituite anche con un numero di alunni inferiore ai valori minimi fissati, quando sussistano difficoltà di trasporto degli alunni alla scuola più vicina, in relazione alla durata del percorso stradale ed alle condizioni geo-morfologiche e climatiche del territorio;

che la scuola media di Ceriana, sezione staccata della scuola media «G. Pascoli» di San Remo, si trova in località di montagna e accoglie anche ragazzi del comune montano di Baiardo;

che i collegamenti stradali con San Remo, che dista 14 chilometri da Ceriana e 25 chilometri da Baiardo, sono precari particolarmente durante la stagione invernale;

che l'amministrazione comunale di Ceriana, impegnata a promuovere condizioni socio-economiche idonee ad arginare l'esodo dalle zone montane, segnala un progressivo e sensibile aumento della natalità, come dimostrano le iscrizioni alla scuola elementare, e lamenta la contraddittorietà delle norme legislative, alcune delle quali tendono a favorire lo sviluppo e la sopravvivenza dei centri montani, mentre altre, finalizzate ad un risparmio immediato, sopprimono servizi essenziali, rendendo difficile l'abitabilità della montagna,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che per la scuola media di Ceriana ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 3 gennaio 1992 e, pertanto, non intenda autorizzare per l'anno scolastico 1993-94 l'istituzione della classe prima, come richiesto dal consiglio scolastico provinciale di Imperia.

(4-02351)

(11 febbraio 1993)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che la scuola media di Ceriana, sezione staccata della scuola media «Pascoli» di San Remo, è stata soppressa dall'anno scolastico 1990-91 in accoglimento della proposta avanzata a suo tempo dal provveditore agli studi di Imperia.

La medesima scuola ha continuato a funzionare per effetto di una ordinanza di sospensione emessa dal TAR della Liguria.

Quanto alla decisione di non istituire, per l'anno scolastico 1993-94, la prima classe nella succitata sezione, il provveditore agli studi di Imperia, competente al riguardo, ha precisato che presso la scuola in parola funziona nel corrente anno scolastico la sola terza classe con 12 allievi.

Nell'anno scolastico 1991-92 non è stata istituita la prima classe in presenza di soli 4 allievi e, parimenti, la medesima classe non è stata istituita nell'anno scolastico 1992-93, in presenza di soli 7 allievi, tutt'ora frequentanti, come i precedenti, a San Remo, collegato con Ceriana da un normale servizio di pubblico trasporto.

Per il prossimo anno scolastico 1993-94 hanno presentato domanda di iscrizione alla prima classe 7 allievi.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 18 del 22 gennaio 1993, recante direttive in merito al piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi e dei parametri stabiliti dall'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 3 gennaio 1992 per la costituzione delle classi della scuola media, il medesimo provveditore ha ritenuto che il numero degli allievi previsti non risultava tale da poter giustificare il funzionamento della prima classe presso la sezione di scuola media di Ceriana.

Lo stesso provveditore ha precisato anche che a 9 chilometri da Ceriana funziona la sezione staccata di Poggio della medesima scuola media «Pascoli» di San Remo, ubicata sulla stessa arteria provinciale.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(13 aprile 1993)

ZILLI, PAINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che all'interno del liceo scientifico «G. W. Leibniz» e dell'istituto tecnico commerciale di Bormio (Sondrio), sezione staccata della suddetta scuola, si è venuta a creare una situazione di estremo disagio per i docenti e soprattutto per gli studenti a causa dell'assenza prolungata e continua della preside;

che tale assenza è dovuta al fatto che la preside è stata nominata presidente di commissione per il concorso ordinario di «lingua e civiltà inglese» con sede a Milano e, pertanto, è impossibilitata a svolgere le sue funzioni;

che è necessaria la presenza quotidiana del preside o di un suo vicario, all'interno della scuola, per garantirne il pieno funzionamento;

che il liceo scientifico e l'istituto tecnico commerciale rappresentano una considerevole risorsa culturale per l'Alta Valle, dando la possibilità agli studenti di accedere con una preparazione qualificata all'università;

che la legge 9 agosto 1978, n. 463, all'articolo 23 prevede l'esonero dall'insegnamento a favore dell'insegnante incaricato di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside nel caso di istituti e scuole con più di 50 classi e semiesoneri quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi;

che, sempre per il medesimo articolo, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero può essere anche disposta sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto al numero sopra indicato, in alcuni casi specificamente previsti, tra cui qualora si tratti di scuole o istituti che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di concedere, tenuto conto che si tratta di scuole situate in montagna e che presso l'istituto tecnico commerciale è in atto una maxisperimentazione, il semiesonero dall'insegnamento al collabora-

tore vicario, derogando dai parametri fissati dalla legge n. 463 del 1978 con riferimento al numero delle classi.

(4-02373)

(15 febbraio 1993)

RISPOSTA. - La questione riguardante il liceo scientifico «G. W. Leibniz» di Bormio alla quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti, si è risolta in data 5 dicembre 1992, in quanto la preside del liceo scientifico in parola ha ripreso servizio nella sede di titolarità a seguito di cessazione dall'incarico di presidente di commissione di concorso a cattedra.

Si ritiene di dover far presente, inoltre, che la consistenza numerica del liceo in questione, compresa la sezione dell'istituto tecnico commerciale, è di 21 classi, di molto inferiore ai limiti previsti dall'articolo 23 della legge n. 463 del 1978 per poter autorizzare il semiesonero dall'insegnamento del docente collaboratore vicario.

Una deroga a detti limiti, ancorchè opportuna per situazioni particolari quali quella verificatasi nel liceo scientifico «Leibniz» di Bormio, non può che essere consentita da apposita previsione legislativa.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(31 marzo 1993)
